

XXIV.

TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Comunicazioni — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio intorno alla espulsione dal Regno di alcuni corrispondenti di giornali esteri — Sorteggio degli Uffici — Commemorazione del senatore Enrico Castellano e parole del presidente del Consiglio — Presentazione di un progetto di legge — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge per concorso dello Stato nella spesa per la Esposizione nazionale di Palermo — Osservazioni del senatore Rossi A., relatore, e Majorana-Calatabiano e risposte del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e dei due articoli del progetto di legge — Discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorso del senatore Zini.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Intervengono successivamente i ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del tesoro e della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo che viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« N. 36. La Deputazione provinciale di Torino fa voti perchè colla nuova legge sulla pubblica sicurezza non vengano di soverchio aggravate di spese le provincie.

« 37. La Deputazione provinciale di Belluno domanda che nel disegno di legge per modificazioni alle leggi postali venga introdotta una disposizione che esenti dalla francatura postale le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali.

« 38. La Deputazione provinciale di Treviso fa domanda identica alla precedente.

« 39. La Deputazione provinciale di Padova fa domanda identica alla precedente.

« 40. La Deputazione provinciale di Rovigo fa domanda identica alla precedente.

« 41. Il Circolo monarchico elettorale « La Riforma » di Milano esprime il voto che venga approvato il disegno di legge sugli istituti della pubblica beneficenza con quelle modificazioni che valgano a migliorarlo.

« 42. La Deputazione provinciale di Udine domanda che nel disegno di legge per modificazioni alle leggi postali venga introdotta una disposizione che esenti dalla francatura postale

le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali.

« 43. Parecchi abitanti di Napoli, sottoscritti in 120 cartelle (moduli di petizioni a stampa), domandano che dal Senato non venga approvato il disegno di legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

« 44. Parecchi abitanti della diocesi di Piacenza fanno istanza simile alla precedente (mancante dell'autentica).

« 45. La Deputazione provinciale di Vicenza fa domanda al Senato che nel disegno di legge per « Modificazioni alle leggi postali » venga introdotta una disposizione che esenti dalla francatura le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali ».

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un elenco di omaggi.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

La signora Matilde Caselli, di un suo libro di poesie intitolato *Savoia e Hohenzollern*;

Il signor Tito Cellini, di un libro del senatore Alvisi col titolo *Interessi politici dei diversi Stati d'Europa nelle questioni orientali*;

Il ministro delle finanze, dell'*Annuario amministrativo delle finanze e del Tesoro per l'anno 1890*;

Il sindaco di Modena, del *Volume degli atti di quel Consiglio comunale per l'anno amministrativo 1888-89*;

Il prof. Raffaele Tarantelli, di un suo opuscolo col titolo *Amore ed associazione, Legge sull'obbligo del lavoro*;

I rettori delle R. Università degli studi di Roma, Pavia, Palermo e Siena, dell'*Annuario di quelle R. Università per il corrente anno scolastico 1889-90*;

Il dottor Michele Lacava, di un suo libro intitolato *Mario Pagano*;

La ditta editrice Drucher e Tedeschi, di un volume del prof. Carlo Belviglieri col titolo *Scritti storici*;

Il prof. Guglielmo De Sanctis, di un suo opuscolo intitolato *Gli affreschi di Cesare Mac-carri nella sala del Senato*;

Il signor G. L. Passerini, di un suo *Scritto sulla terra e sul castello di Artimino*;

Il senatore G. B. Borelli, del libro secondo della sua pubblicazione intitolata *Bovesani illustri*;

Il senatore Marco Tabarrini, di un suo *Discorso sopra Giacomo Zanella, letto nel teatro Olimpico di Vicenza il 19 maggio 1889*;

La Camera di commercio ed arti di Venezia, di un libro intitolato *Navigazione e commercio di Venezia nell'anno 1888*;

Il collegio dei professori della R. Università di Siena, del fascicolo 2° del volume VI di una pubblicazione intitolata *Studi senesi nel Circolo giuridico della R. Università*;

Il senatore Jacopo Moleschott, di un suo *Discorso intorno a Filippo Pacini, pronunciato a Pistoia il 23 agosto 1885*, e dell'opera intitolata *Giuseppe Pasolini, memorie raccolte da suo figlio* e di altro volume della stessa opera tradotta in inglese.

Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Giuseppe Borselli, per ragioni di salute e di età, non potendo intervenire al Senato, chiede un congedo illimitato.

Anche il senatore Sprovieri chiede un congedo per motivi di salute.

Il senatore Guarneri scusa la sua assenza per ragioni private.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono concessi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza nove comunicazioni del Ministero delle finanze, con le quali si trasmettono alcune modificazioni all'inventario dei beni mobili e stabili della Corona, e sono:

1. Inventario della regia tenuta del Tomolo. Casa dei Buffolotti;

2. Inventario dei beni immobili in dotazione della Corona in Torino. Scarico di quelli al borgo Dora ceduti al Municipio;

3. Inventario dei mobili della regia villa di Stupinigi. Scarico di mobili restituiti agli eredi dell'ex duca di Modena;

4. Inventario dei mobili del regio palazzo

di Torino. Scarico di quelli restituiti agli eredi dell'ex duca di Modena;

5. Reale tenuta di San Rossore. Scarico di terreni espropriati per i lavori al Serchio;

6. Inventario immobili a Sant'Andrea al Quirinale in dotazione alla Corona;

7. Scarico di mobili dall'inventario della regia villa la Petraia;

8. Scarico di mobili dall'inventario del regio palazzo Pitti in Firenze;

9. Variazioni all'inventario delle reali tenute di Tombolo, Coltano e Malaventre.

Do atto al signor ministro delle finanze delle comunicazioni di questi atti di variazioni d'inventario in alcuni possedimenti facenti parte della dotazione della Corona, i quali saranno depositati in segreteria secondo prescrive la legge 27 giugno 1880, n. 5517.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio sull'espulsione dal Regno di alcuni corrispondenti esteri.

« CLEMENTE CORTE ».

Questa mane dallo stesso signor senatore Corte ho ricevuto avviso esser egli caduto malato qui in Roma; perciò si statuirà poi a suo tempo intorno a questa interpellanza.

Commemorazione del senatore Enrico Castellano.

PRESIDENTE. Con l'animo dolente debbo comunicarvi, signori senatori, la morte del collega nostro; avv. Enrico Castellano.

Deputato per quattro legislature, la VIII, la XII, la XIII e la XIV; senatore dal 16 novembre 1882, Enrico Castellano, nei due rami del Parlamento lascia amici non pochi, non pochi estimatori dell'animo buono e dell'ingegno elet-tissimo.

Avvocato di grido, nel diritto civile e commerciale molto perito, lascia nel foro napoletano un nome onorato e caro.

Nella Camera dei deputati, dove soprattutto si svolse la sua politica attività, rimane memoria

durevole della operosità e della facondia colla quale spesso fece manifesta la cultura e dottrina onde andava adorno.

Era nato a Napoli l'11 marzo 1825; a Napoli morì il 12 aprile 1890.

E Napoli che gli diede, finchè visse, ogni maggiore attestazione di stima e di fiducia, deputandolo a suo rappresentante e nei Consigli locali e nella Camera, morto lo onorò di rammarico e di lagrime.

A quel rammarico, a quel cordoglio si associa oggi il Senato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa ai tributi di lode resi al senatore Castellano.

È cosa verissima che alla Camera e al Senato egli diede prova del suo eletto ingegno e dei suoi studi; ed il rammarico per la sua morte non può essere che sentito e profondo.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede al sorteggio degli Uffici, che riescono così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
S. A. R. il Principe Tommaso
Acquaviva
Acton Ferdinando
Alfieri
Amore
Arcieri
Artom
Atenolfi
Auriti
Barracco
Berardi
Bertini
Boncompagni-Ludovisi
Bonelli Cesare
Bonelli Raffaele
Camerata-Scovazzo

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Canonico
 Casalis
 Casaretto
 Cavagnari
 Cencelli
 Collacchioni
 Colombini
 Compagna
 Corsi Tommaso
 Corte
 Delfico
 De Martino
 De Siervo
 Di Bagno
 Di Revel
 Di Sartirana
 Eula
 Fasciotti
 Fazioli
 Finali
 Fontanelli
 Fossombroni
 Gamba
 Griffini
 Lauri
 Macry
 Malvezzi
 Marignoli
 Martinelli
 Migliorati
 Montanari
 Nitti
 Pasolini
 Pallieri
 Perazzi
 Pessina
 Piedimonte
 Podestà
 Rega
 Ridolfi
 Rossi Alessandro
 Secondi Riccardo
 Tamaio
 Tasca
 Torielli Giuseppe
 Torre Federico
 Verga Andrea
 Vitelleschi
 Zoppi

UFFICIO II.

Acton Guglielmo
 Arezzo
 Assanti
 Bargoni
 Borelli
 Borselli
 Bruzzo
 Caccia
 Calabiana
 Cannizzaro
 Cantani
 Capone
 Celesia
 Cocozza
 Cremona
 Cucchiari
 D'Adda
 D'Ancona
 Della Rocca
 Delle Favare
 De Sauget
 Devincenzi
 Di Moliterno
 Di Scalea
 Dossena
 Duchoquè
 Figoli
 Fornoni
 Giacchi
 Guarneri
 Guicciardi
 Inghilleri
 Jacini
 Lacaita
 Lampertico
 Magliani
 Martinengo
 Mirabelli
 Pacchiotti
 Palmieri
 Paternostro
 Pecile
 Petri
 Piotracatella
 Polti
 Ricci
 Robecchi
 S. Cataldo

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Schiavoni
 Secondi Giovanni
 Semmola
 Serafini
 Spaventa
 Sprovieri
 Tamborino
 Tittoni
 Todaro Francesco
 Torrigiani
 Trocchi
 Vallauri
 Vallotti
 Valmarana
 Vigliani
 Villari
 Visconti Guido
 Zini

UFFICIO III.

Allievi
 Angioletti
 Annoni
 Avogadro
 Barbavara
 Bardesono
 Bartoli
 Benintendi
 Beretta
 Bertolè-Viale
 Betti
 Boncompagni-Ottoboni
 Bonelli Luigi
 Borgnini
 Brioschi
 Busacca
 Cadorna Carlo
 Cadorna Raffaele
 Calenda
 Cambray-Digny
 Castagnola
 Cavallini
 Cesarini
 Consiglio
 Cordova
 Dalla Valle
 Della Verdura
 Deodati
 De Riso

De Simone
 De Sonnaz Giuseppe
 Dezza
 Di Sambuy
 Ellero
 Farina Agostino
 Farina Mattia
 Fiorelli
 Ghiglieri
 Giorgini
 Gravina
 Irelli
 Linati
 Manfredi
 Manzoni
 Merlo
 Messedaglia
 Michiel
 Mischi
 Moleschott
 Morelli Domenico
 Moscuza
 Muratori
 Pace
 Pandolfina
 Petitti
 Pierantoni
 Piroli
 Riberi
 Saladini
 Saluzzo
 Scarabelli
 Tanari
 Tenerelli
 Verdi
 Verga Carlo
 Visconti-Venosta

UFFICIO IV.

Bellinzaghi
 Bordonaro
 Borromeo
 Boschi
 Cagnola
 Calcagno
 Camozzi-Vertova
 Codronchi
 Colapietro
 Colonna Gioacchino

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Colonna Fabrizio
Cornero
Cusa
Danzetta
De Gasparis
Della Somaglia
De Saint-Bon
Di Santa Elisabetta
Durando
Errante
Ferraris
Fabri
Faraldo
Florio
Frisari
Gadda
Garzoni
Giuli
Giuliani
Gorresio
Longo
Lovera
Majorana-Calatabiano
Mantegazza
Marescotti
Menabrea
Mezzacapo
Miraglia
Monteverde
Norelli Donato
Morelli Giovanni
Morosoli
Niscemi
Orsini
Pallavicini
Parenzo
Perez
Puccioni
Rasponi
Ricasoli
Rogadeo
Roissard
Rossi Giuseppe
Sanseverino
Sacchi
Scacchi
Scalini
Sforza Cesarini
Sortino
Todaro Agostino
Tolomei

Tommasini
Tornielli Luigi
Torremuzza
Visone

UFFICIO V.

Alvisi
Arrigossi
Ascoli
Bariola
Besana
Boccardo
Boyl
Bruno
Cacace
Camuzzoni
Cantoni
Carutti
Ceneri
Cerruti
Cialdini
Ciccione
Colocci
Corsi Luigi
Corsini
Cosenz
Costa
D'Azeglio
De Sonnaz Maurizio
Di Casalotto
Doria
Durante
Fabretti
Faina
Ferrara
Finocchietti
Frescot
Fusco
Gagliardi
Gigliucci
Guerrieri-Gonzaga
Greco-Cassia
La Russa
Loru
Maglione
Malusardi
Manfrin
Massarani
Medici

LEGISLATURA XVI. — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Minich
 Mosti
 Palasciano
 Pavese
 Pasella
 Pernati
 Pettinengo
 Pianell
 Piola
 Plezza
 Prinetti
 Rosa
 Ruggeri
 Ruschi
 San Martino
 Saracco
 Sauli
 Sonnino
 Sormani-Moretti
 Spalletti
 Tabarrini
 Valsecchi

Presentazione di un disegno di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato già dalla Camera dei deputati per autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896.

Prego il Senato di mandare questo disegno di legge alla Commissione che è incaricata dell'esame di questi argomenti.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno della presentazione di un disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia, Vicenza e Potenza d'oltrepassare i centesimi addizionali.

Il disegno di legge sarà trasmesso all'esame della Commissione speciale incaricata dal Senato.

Inversione dell'ordine del giorno.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego la cortesia del Senato di volerli accordare una lieve inversione all'ordine del giorno della tornata di oggi. Desidererei si desse precedenza al progetto di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 ».

La qualità dell'argomento, l'approvazione unanime dell'Ufficio centrale mi fanno essere sicuro che questo progetto di legge o non avrà discussione o certamente non subirà una lunga discussione.

D'altronde il voto del Senato è atteso con grande ansietà dal Comitato promotore dell'Esposizione e dalla cittadinanza di Palermo.

Spero che il Senato vorrà accordarmi il favore di questa inversione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro di agricoltura, industria e commercio lo prega d'invertire l'ordine del giorno dando la precedenza al disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo ». (N. 70).

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Verga di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. ne dà lettura.
 (V. stampato N. 70).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Io non ho che una sola parola da aggiungere a quanto è detto nella relazione dell'Ufficio centrale, per persuadere il Governo del Re a voler accettare l'or-

dine del giorno proposto nella relazione medesima, e la raccomandazione che lo precede sulla spesa dei trasporti.

Voglio dire che la città di Palermo, coll'aver preso l'iniziativa d'una Esposizione nazionale, si è assunto un grave compito.

Io non dubito che il Governo vorrà aiutarla ed il Senato approvare l'annunciato ordine del giorno.

È da credere che non piccolo aiuto le verrà anche dal carattere speciale già indicato nella relazione, e senza del quale oggidi le Esposizioni non hanno successo.

Lo ha mostrato in grande la Esposizione di Vienna, in piccolo quella di Bologna.

L'Esposizione di Parigi è riuscita più che altro come esposizione francese, ma che aveva in sé un alto significato politico ed economico. Ma pure non è ancora estinta l'eco dell'Esposizione di Parigi del 1889, un'altra Esposizione di carattere speciale agricolo, originale, s'inaugura il 15 maggio a Bona, nella prima delle colonie francesi, dove i lavoratori indigeni, i celebri coltivatori arabi, saranno posti alla luce della nuova civiltà in mezzo a una natura lussureggiante.

E notisi che la traversata da Marsiglia a Bona è di 30 ore, ben più lunga al confronto di quella di Palermo, centro anch'essa degli interessi principalmente agricoli.

Oggi che gli interessi agricoli primeggiano nella lotta mondiale dei prodotti, si è vista accendersi una gara di preminenza per l'Esposizione anche negli Stati Uniti tra New-York e Chicago; New-York che rappresenta i grandi distretti manifatturieri e Chicago che rappresenta il grande mercato agricolo americano, l'emporio dei grani, la sede dei sindacati, il centro degli immensi macelli di milioni d'animali, che di là si spandono in tutto il mondo. Ha vinto la partita Chicago; la Mostra originale si aprirà nel 1893, e il Congresso americano ha votato già un milione e 500 mila dollari, cioè 7,500,000 lire di sussidio a quella Esposizione; più centomila dollari per affrancare dai dazi doganali i concorrenti che non appartengono agli Stati Uniti.

Tali esempi hanno il loro linguaggio anche per noi, e l'Ufficio centrale si appella per la Esposizione di Palermo all'appoggio del Go-

verno e al consenso del Senato, senz'aggiungere altre parole.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Appoggio l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale; ma debbo aggiungere, vedendo al suo posto, l'on. ministro dei lavori pubblici, che vi è qualche cosa di meglio e di più urgente da porre in atto affinché la Mostra di Palermo produca gli effetti desiderabili, e giustifichi soprattutto i sacrifici ai quali lo Stato e gli enti locali son chiamati.

Rileverò frattanto, che sventuratamente, ed in modo artificiale, la Sicilia è allontanata dal continente. È inutile di dirlo e ripeterlo; mancano di valore pratico le promesse di provvedere; non si è provveduto nè si provvederà come sarebbe giustizia, come sarebbe pubblica utilità.

Io farei meravigliare il Senato se potessi porgli sott'occhio tutto ciò che si è detto e chiesto, tutto ciò che si è promesso, e non si è mai eseguito, in ordine alla utilizzazione, nell'interesse dello Stato, delle compagnie esercenti e delle popolazioni, dei costosissimi, degli onerosissimi mezzi di comunicazione, che sono le ferrovie e la navigazione.

Nelle relazioni poi del continente con l'isola di Sicilia, il danno è stato e si rivela enorme.

Lo Stato ha trovato ragionevole; ed io ho applaudito, di creare una linea più diretta da Messina a Palermo; e fra qualche anno questa linea dovrebb'essere aperta al pubblico esercizio.

Lo Stato si occupa della direttissima Roma-Napoli; ed io, quanto a questo, nè approvo, nè disapprovo.

Ma, mentre attendiamo che nuovi ingenti sacrifici si affrontino per estendere o migliorare le linee ferroviarie: perchè intanto lo Stato, dalle linee esistenti ed in esercizio, non trae quel minimo profitto che, anche nelle condizioni presenti dell'unico binario, di non abbondante materiale, potrebbe e dovrebbe conseguire? Perchè non rende possibile alle popolazioni e alle loro industrie, una più pronta e meno costosa e per ciò stesso più diffusa, con giovamento pubblico e delle finanze ancora, utilizzazione? Si va in 24 ore da Vienna a Parigi; ebbene da Roma a

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Palermo vi si deve andare tutta via in poco meno di 40 ore!

Cotesto fatto farebbe supporre che, geograficamente, Palermo, rispetto a Roma, stesse una volta e mezzo lontana, che non Vienna rispetto a Parigi. Ma ciò non essendo, come si spiega il fatto enorme, gravissimo? Forse per l'ostacolo dello stretto di Messina? Ma alla mia volta chiedo: questo stretto come si traversa? C'è un contratto che deve durare ancora qualche anno, ed è passivo per lo Stato che vi spende intorno ad un centinaio di migliaia di lire. Ma perchè non si fa diventare attivo il tragitto dello stretto, con mezzi di comunicazione che si potrebbero avere dalla concorrenza, quando lo Stato non si ostinasse a mantenere un privilegio che rende impossibile la concorrenza, e, per la esorbitante tariffa di trasporto di merci e di viaggiatori, rende nullo il traffico delle prime, e lungo e oneroso il trasbordo dei secondi?

Venendo poi al servizio ferroviario rileverò qualcuna delle incredibili anomalie.

Si deve venire dalla Sicilia nel continente? Ebbene si deve attendere due ore e più a Reggio-Calabria, perchè i treni in partenza da Palermo a Roma, e viceversa, sono combinati in modo affatto subordinato a quelli che partono da Napoli per Roma, e viceversa; e alla lor volta i treni Roma-Napoli e viceversa devono essere subordinati a quelli che partono da Torino, da Milano per Roma e viceversa.

Tutto questo è notissimo, è gravissimo, riesce nocivo a tutti, eppure per anni e anni si è mantenuto e si mantiene: però forse potrà cessare, coincidendo ora, infatti, degli interessi che non sempre si scolgono a base di legittimità, mancando in essi il carattere d'esagerata rivalità che spesso fa loro rivestirsi; mi è giunto a notizia il fatto che la Società delle Sicule, di concerto con quella delle Mediterranee intenderebbe di mutare l'orario di partenza da Roma rispetto a Palermo, e viceversa; e con tale mutazione d'orario, realizzando delle notevoli economie di tempo che va perduto o in lunghe o in del tutto inutili fermate, senza accelerare il movimento dei treni, o accelerandolo di pochissimo, si otterrebbe il grande risultato di un notevole scemamento nel tempo che s'impiega da Roma Palermo, e viceversa.

Ebbene io riconosco e affermo che la sola

consecuzione di cotanta economia di tempo, vale una riforma economica bene intesa per l'Italia tutta, ed in specie per il mezzogiorno e per la Sicilia; e non riesce a comprendersene l'indugio dell'attuazione la quale s'impone.

E di vero, col progettato orario si partirebbe da Roma alle 11 e mezzo del mattino, anzichè, come ora, alle 7.50; si arriverebbe a Palermo, come ora, alle 9 della sera del giorno seguente. È sempre una lunga distanza; ma con ciò, anche rispetto a Palermo, non si perderebbe intera che una sola giornata.

D'altra parte da Palermo, secondo il proposto orario, partendosi quasi nella stessa ora in cui attualmente il treno parte da Palermo, anzichè alle 9 di sera, si arriverebbe in Roma alle 2 del mattino, ed in tal modo anche pel punto estremo, che è Palermo, non si perderebbe che una giornata; il giorno dell'arrivo sarebbe anche utile per accorrere alla Camera e al Senato.

Con l'arrivo poi del treno alle 2 pomeridiane in Roma, uffici pubblici, cittadinanza, commercio avrebbero la posta nello stesso giorno di arrivo; come in partenza da Roma alle 11 e mezzo del mattino la posta da spedire non sarebbe più quella del giorno innanzi, come ora avviene ma dello stesso giorno di partenza. E se cotesti vantaggi, e i maggiori d'ordine economico, morale e politico, sono certi per Palermo nelle relazioni a Roma e a tutta l'Italia e viceversa; riescono ancor più sensibili per Girgenti, Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, e viceversa per tutto il continente.

Ma a tanta comune utilità, si oppongono, vuolsi, alcune difficoltà, perchè uno dei viaggi che fa l'Adriatica, spostandosi l'orario di Roma con la Sicilia, correrebbe pericolo, giunto a Roma, di non trovare pronta coincidenza di partenza per Napoli, e non so se anche viceversa.

Ma io chiedo: che diritto vi è di dare e mantenere il maggior comodo di alcuni, a spese del dovere di dare il giusto ad altri?

Perchè i viaggi della Sicilia, del mezzogiorno d'Italia, con Roma, non si devono, con la massima economia di tempo, raccordare con quelli delle altre parti d'Italia, anzichè ad essi subordinarli? Perchè artificialmente deve la Sicilia tenersi nelle comunicazioni ferroviarie e in specie nelle postali, un giorno di più lontana dal continente e viceversa?

D'altra, parte ove la riforma del proposto

nuovo orario la quale non costa danaro, ne frutta anzi allo Stato, alla Società, alle popolazioni si attuasse; *hic et nunc*, e i commerci si avviassero, l'Esposizione di Palermo; (e qui devo provare la connessione fra l'assunto mio e la tesi della legge in discussione) l'Esposizione di Palermo si troverebbe meglio preparata a quella somma di reciproche conoscenze, relazioni, scambi con tutta l'Italia; dei quali non che per Palermo, per Sicilia tutta, si è lamentata fin qui, la ristretta estensione ed il correlativo comune nocimento, in tal modo sarebbe combattuta la credenza che alla Sicilia attribuisce una distanza esagerata verso le parti estreme del nostro continente.

Voglio sperare pertanto, poichè per fortuna coincidono l'interesse di due Società e quello dello Stato con quello delle popolazioni (perchè guai se l'interesse di coteste Società non coincidesse, si avrebbe un bel gridare e maledire, Stato e popolazione non raggiungerebbero lo scopo), poichè, dico, cotesta coincidenza d'interesse c'è, io voglio sperare, ripeto, che non si ritardi più oltre a che la riforma di un semplice orario di ferrovia, cotanto giovevole a tutti, sia sanzionata.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. Fra le tante anomalie a cui danno luogo le convenzioni ferroviarie nella loro esecuzione, v'è stata anche questa; che si parlò del progetto di che ha addotto le ragioni ed ha specificato i vantaggi l'onor. Majorana, e ne fu raccomandato per lettera circolare il patrocinio ai deputati e senatori delle provincie calabre e siciliane, senza che alcuna comunicazione o partecipazione ufficiale fosse fatta al Ministero dei lavori pubblici, al quale pure spetta determinare gli orari e le loro variazioni. Però riconosco che l'affrettare, non di un giorno, come egli ha detto, ma di tre ore e cinquanta minuti, il viaggio fra Roma e Palermo e viceversa, sia cosa di tale utilità, che il Governo non possa trascurarla; e quando pure l'utilità fosse tale da eccitare una competizione coll'interesse di una delle società esercenti, l'interesse di questa dovrebbe cedere naturalmente all'interesse generale.

Come io diceva, il Governo non sa ufficial-

mente quale sia il nuovo orario progettato; sa *extra* ufficialmente soltanto quale è l'ora della partenza e dell'arrivo tanto da Roma a Palermo quanto da Palermo a Roma; e questo non è conoscere un orario.

Nello studio che ho fatto del progetto embrionale, nel quale la Società Sicula e la Mediterranea, come ha giustamente detto l'onorevole Majorana, per comune loro interesse concordano, mi sono avveduto che mentre si istituiva una più rapida percorrenza Roma-Palermo di 3 ore e 50 minuti con partenza da Roma alle 11.40 antimeridiane; invece il primo treno del mattino, quello delle 7 e 50 minuti, che va da Roma a Napoli e Palermo, e che ora è continuativo, si arrestava a Napoli.

Ed ho dovuto tener conto anche di un'altra circostanza, forse ignorata dall'onor. Majorana; e cioè che per accordi internazionali si è stabilito che al primo giugno, o al più tardi al primo luglio, si debba istituire un treno diretto più rapido tra Berlino e Roma.

Or bene; per l'orario, di cui conosco soltanto i punti estremi di partenza e di arrivo, che cosa avverrebbe? Ne verrebbe in conseguenza della interruzione del primo treno diretto a Napoli, e dell'anticipazione del secondo da un'ora pomeridiana e 10 minuti alle 11.40 ant. (se il Governo non vi portava il suo esame con quello spirito alto, imparziale ed oggettivo che deve sempre avere nel considerare le questioni ferroviarie, come ben disse l'onor. Majorana) che mentre l'Adriatica, facendo degli sforzi lodevoli e un qualche sacrificio, anticipava il suo arrivo a Roma di un'ora e venti minuti, cioè da 1.50 a 12 ore e 30 pom., avrebbe trovato bensì come prima il treno del mattino della Mediterranea delle ore 7.20, ma questo arrivato a Napoli non proseguiva più. Col suo secondo treno diretto delle 12.30 non avrebbe poi trovato più il treno della Mediterranea; perchè mentre questo arrivo delle 12.30 era stabilito in relazione alla partenza della Mediterranea all'1.10 pom., trasportando la partenza alle 11.40 ant. accadrebbe, che il treno dell'Adriatica arrivasse a Roma quando il treno per Napoli ed oltre fosse già partito, cioè l'Adriatica non avrebbe avuto più alcuna coincidenza nei viaggi oltre Napoli.

Puntigli ne possono avere le Società ed i privati, ma il Governo non ne deve avere; il

Governo deve anche essere talvolta superiore al modo con cui si trattano gli affari, quand'anche si disconoscono i riguardi dovuti alla sua autorità; e deve cercare di risolvere le controversie col miglior utile del pubblico.

Cosa ha fatto nel caso presente il ministro dei lavori pubblici?

Certe cose per lettera non si trattano bene; ed è perciò che ha chiamato i rappresentanti delle tre Società, ed ha cercato di metterli di accordo in modo da soddisfare all'interesse pubblico.

Bisognava guadagnare un'ora di percorrenza.

L'onor. Majorana-Calatabiano ha parlato dell'interesse dell'Adriatica; ma la frase non è esatta, perchè vi è anche l'interesse di tutti i viaggiatori che per le linee dell'Adriatica dal Veneto, dall'Emilia, dalle Romagne, dalla Toscana vengono a Roma per proseguire per Napoli, le Calabrie e Palermo.

Ora io ho avuto la grande soddisfazione di portare tutti i rappresentanti delle tre Società in un punto perfettamente d'accordo; e in un altro in un accordo sperabile.

Il direttore generale della Sicula ha consentito al ritardo di mezz'ora pel treno diretto all'arrivo a Palermo.

Al rappresentante della Mediterranea ho fatto osservare che mentre era verissimo che il progetto migliorava, rendendola più rapida, la percorrenza da Napoli a Potenza, Metaponto, le Calabrie e la Sicilia, non migliorava per nulla la percorrenza da Roma a Napoli. Tanto è ciò vero, che mentre ora il treno più rapido impiega cinque ore e trentaquattro minuti da Roma a Napoli (il treno dell'1 e 10 minuti, che arriva a Napoli alle 6 e 41) il nuovo in partenza alle 11 e 40 impiegherebbe da Roma a Napoli cinque ore e trentacinque minuti.

Noi, ho detto, non ci aspettavamo un simile risultato, quando abbiamo dato dei milioni, e parecchi, pel raddoppiamento del binario Roma-Napoli. Col secondo binario dovete essere in grado di affrettare la percorrenza da Roma a Napoli almeno di mezz'ora.

E così col guadagno di due mezz'ore si scioglie convenevolmente il problema.

Questi sono gl'intendimenti miei, e le raccomandazioni fatte da me, ed accettate dalle Società, riservando sul secondo punto uno studio pratico ulteriore.

La Mediterranea mi ha promesso che prima della fine del mese mi manderà, non soltanto l'indicazione di un'ora di arrivo e di un'ora di partenza da Roma a Palermo e viceversa, ma un vero orario, con tutte le sue coincidenze, perchè sia esaminato negli uffici dell'Ispettorato delle ferrovie.

Dopo di che i rappresentanti delle tre Società si raduneranno di nuovo al Ministero dei lavori pubblici nei primi del mese di maggio; e spero, ritengo anzi fermamente, che si stabilirà quella soluzione, la quale soddisfa non solo agli interessi delle Società esercenti, ma al grande interesse del pubblico italiano, ed in specie delle popolazioni e del commercio delle provincie meridionali e della Sicilia.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'argomento trattato dall'onor. Majorana è certamente della più alta importanza. Io non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte dal mio onorevole collega dei lavori pubblici.

Dirò semplicemente che, essendo mio ufficio speciale di provvedere, perchè le relazioni commerciali tra le varie parti del paese, tra il continente e la Sicilia, siano rese le più agevoli che sia possibile, ho messo l'opera mia e continuerò a metterla, affinchè si ottenga quello che dall'onor. Majorana è stato reclamato e dal mio collega dei lavori pubblici è stato promesso.

Dopo di ciò io debbo ringraziare l'Ufficio centrale della bontà che ha avuto di accogliere questo progetto di legge e dare ad esso il suo voto unanime.

Ricordo con molto compiacimento che lo stesso voto unanime fu dato a questo progetto di legge dalla Commissione che lo studiò nell'altro ramo del Parlamento.

Veramente è di grande soddisfazione vedere che tanto il Senato quanto la Camera allora che si tratta di grandi interessi del paese, camminano perfettamente d'accordo.

L'onor. relatore ha chiesto al Governo una dichiarazione riguardo alle agevolanze che si debbono accordare agli espositori nella esposizione che si terrà a Palermo.

Io posso assicurarlo che d'accordo col mio

collega il ministro dei lavori pubblici farà tutto ciò che è possibile affinché siano agevolati i trasporti per l'andata e ritorno degli oggetti che saranno mandati all'Esposizione di Palermo.

Accettiamo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale del Senato, che invita il Governo ad intendersi colle compagnie ferroviarie e marittime del Regno, perchè durante i 5 mesi dall'ottobre 1891 al febbraio 1892 si organizzino parecchi trasporti di viaggiatori delle città e porti d'Italia fino a Palermo, colla riduzione del 70 per cento sulle tariffe ordinarie.

Faremo tutto il possibile presso le Società, e credo che l'otterremo, affinché la riduzione sia concessa.

Finalmente debbo dichiarare all'Ufficio centrale e al Senato che il Governo ha creduto di acconsentire alla richiesta del Comitato promotore della Esposizione di Palermo per la esenzione del 10 per cento sulla lotteria; intendendo però con questo di non stabilire una regola. Anzi fo osservare all'onorevole Ufficio centrale che questa proposta non fu fatta dal Governo, ma fu fatta dal relatore della Commissione della Camera dei deputati ed il Governo non fece che accettarla.

Mi compiaccio che l'Ufficio centrale del Senato abbia anche esso accettato la proposta, perchè così avremo un progetto di legge completo che potrà assicurare il successo che noi speriamo grandioso dall'Esposizione che si dovrà tenere a Palermo.

Mi compiaccio inoltre coll'Ufficio centrale e particolarmente coll'onorevole relatore della eloquenza e vigoria con cui ha sostenuto questo progetto di legge.

Certamente quando si ricorda Palermo, quando si ricorda la generosa Sicilia, il cuore di ogni patriotta batte più gagliardo del solito; e noi ci ripromettiamo il maggior risultato possibile da questa Esposizione, non solamente per il bene e per il decoro della nobile isola, ma anche per l'interesse di tutta la nazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Devo ritornare sopra un punto. Se avevo accennato che col promesso orario si sarebbe guadagnata quasi una giornata, non avevo con ciò accennato l'economia di 24 ore, bensì di una giornata di lavoro postale e parlamentare, e, sotto alcuni riguardi, di altri affari. E di vero, ove non si trattasse di altro risparmio di tempo che delle tre ore e mezzo o poco più, alle quali accenna l'onor. ministro, e che poi diverrebbero quattro ore e mezzo con la maggiore economia di tempo che egli ancor si prefigge di conseguire; siccome coteste ore, in partenza, son quelle del mattino e pertanto, anzichè alle 7.50, si partirebbe a mezzogiorno, questo ritardo di orario rende utile, agli effetti della posta e degli affari, quasi la giornata di partenza. Mentre perdurando la partenza alle ore 7.50, nè posta privata, nè posta pubblica si può inviare il mattino stesso; e di conseguenza, per le relazioni col continente meridionale e con la Sicilia, il servizio postale deve essere preparato il giorno precedente della partenza del treno.

D'altra parte, con l'arrivo del treno che parte il giorno innanzi da Palermo, come oggi segue, in Roma, alle nove e mezzo, dopo tale ora non è possibile che la distribuzione della posta sia fatta ai privati e ai pubblici uffici, ed in effetti non si fa. Invece, arrivando, come assicurasi, qui il treno, anzichè alle nove e mezzo pomeridiane, allo 2, per quanto possa anticipare la partenza di qualche stazione intermedia di un'ora al massimo, la posta si avrà immancabilmente il giorno stesso dell'arrivo che è il seguente della partenza. Per la posta quindi e per gli affari, tanto in partenza come in arrivo, si utilizzerebbe un giorno.

Le notizie che io ho dato, le ho attinte da una lettera da un direttore di ferrovie spedita ad un uomo parlamentare stampata in un giornale di Sicilia. Peraltro è noto che le mie relazioni cominciano e finiscono da e con tutto ciò che è pubblico.

Anzi, rammento al signor ministro che, accompagnata da mia lettera di preghiera per accettare senza indugio il progetto, io gli ho mandato la stampa stessa, la quale, ripeto, è la sola origine delle mie conoscenze in proposito.

E devo soggiungere che lo scrittore di quella lettera, in essa, dice che il progetto di nuovo orario concordato fra le Mediterranee e le Sicule, da queste era stato mandato al Governo, da cui si aspettavano le risoluzioni.

Nella lettera era pur rilevato che l'ostacolo all'accoglienza del progetto veniva da parte

della Società Adriatica, ed esortava perchè si raccomandasse al Governo di non dare ascolto alle opposizioni.

L'onorevole ministro intanto si persuaderà che, avuto riguardo alla qualità delle ore che col progettato orario si economizzeranno, sieno esse appena quattro o cinque, l'effetto pratico sarà di massima utilità ed in gita ed in ritorno da Roma a Palermo per Reggio Calabria. Uffici pubblici, Parlamento, commercio, traffico, affari, Società ferroviarie, finanza pubblica, vi guadagneranno. La percorrenza (prendo per rendere chiara la mia dimostrazione un punto intermedio) la quale da Roma a Catania esige ora 31 ore, ed in ritorno 32, si compirebbe in 26 ore e forse meno.

Proporzionalmente sarebbe il risparmio di tempo per gli altri punti più lontani o più vicini, comechè per i primi riuscirebbe più sensibile.

Non si tratta pertanto di piccioli vantaggi quasi da disprezzare, nè di faccenda importante per un qualche campanile.

Oltre dei tre milioni della Sicilia, ve ne hanno cinque o sei del continente meridionale direttamente interessati all'urgente mutazione e miglioramento di orario; e vi è interessata tutta quanta l'Italia nelle relazioni col continente meridionale e colla Sicilia; vi è interessato anche il movimento dei traffici internazionali.

Aggiungasi che per tutti l'interesse è tale e cotanto, che, ove anche i viaggiatori stranieri o della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, della Toscana, dovessero ritardare, per qualche treno, di qualche ora la partenza da Roma per Napoli o anche viceversa, se ne rifarebbero nella maggiore celerità del treno la cui partenza fosse ritardata per difetto d'immediata coincidenza.

Del resto, riconoscendo eguale diritto a tutti, una volta che non vi è parte d'Italia che, rispetto a Roma, che indiscutibilmente è il cuore d'Italia, non abbia il suo treno diretto di arrivo o di partenza ordinato con la massima celerità, è veramente deplorabile l'ingiusto danno che si è apportato fin qui, e si continuerebbe ad apportare ove non si affrettassero gli attesi provvedimenti, a tutta l'Italia ed in specie all'Italia meridionale ed in maggior misura alla Sicilia. Urge pertanto che questa tanta parte dell'Italia sia messa in con-

dizione di venire a Roma e di tornare a sua casa col minimo di tempo necessario; ciò facendosi non si compie che un atto di quella doverosa giustizia, che è accordata da moltissimi anni alla totalità del resto d'Italia.

Ma questo resto d'Italia, che è la parte maggiore, avrebbe diritto, forse dirassi, di accampare delle doglianze, solo perchè non troverebbe, mutandosi l'orario presente, la coincidenza con Napoli: però innanzi tutto io domanderei alla statistica quale e quanto sia il movimento diretto di questa estrema parte d'Italia con Napoli e con le Calabrie?

Ma se, a fronte di un possibile minor comodo senza offesa alla giustizia, questa ad altri si trova modo di non più negare mancherebbe, mi penso, qualsiasi ragionevole titolo di doglianza. Se si soggiunge che vi è l'accordo di prossima attuazione intorno ad un treno internazionale celerissimo fra Berlino e Roma; per esso l'obbiettivo essenziale sarà pur sempre Roma, e questo obbiettivo non verrà mai perturbato.

Ad ogni modo, siccome nell'intrecciamento delle comunicazioni più dirette e più brevi vi è utilità per tutti, vivo sicuro che, in conformità delle savie osservazioni e dei buoni propositi del signor ministro, anche le accennate difficoltà saranno eliminate nel senso del maggiore giovamento, cioè della consecuzione di un orario tra Roma e Palermo ancor più breve di quello che le Sicule e le Mediterraneo hanno proposto.

In questo senso io prendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Majorana ha esposte con nuovi argomenti l'importanza e l'utilità di questa variazione di orario. Siccome io non le aveva disconosciute, non mi meraviglio della sua conclusione che è stata di benevola accettazione delle mie dichiarazioni; di che mi compiaccio.

Il senatore Majorana stesso colla sua rapida percezione ha osservato che gli emendamenti al progetto proposti da me migliorano la proposta sociale, per modo che, invece di avvantaggiare l'attuale tragitto Roma-Palermo di tre ore e cinquanta minuti, lo avvantaggerà di ore quattro e minuti venticinque; e vi sarà

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

anche il vantaggio di quella partenza delle ore 11,40 pom., invece delle 7,50 ant., che egli sottilmente dimostrava equivalere al guadagno di una giornata.

La sua proposizione sarà tanto più vera se si attua il concetto mio, vale a dire di partire ad un'ora e dieci minuti, arrivando a Palermo venticinque minuti più tardi; utilizzando cioè tutte le ore del mattino; onde con più verità si potrà dire che, a confronto dell'attuale partenza del treno diretto, si guadagnerà una giornata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi, relatore.

Senatore ROSSI A., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio il signor ministro di agricoltura di avere in nome del Governo accettato l'ordine del giorno da noi proposto riguardo ai visitatori della mostra e la raccomandazione riguardo ai trasporti degli oggetti da esporre; lo ringrazio poi per le espressioni cortesi che ci ha dirette, e ci associamo alle sue patriottiche parole all'indirizzo della città di Palermo.

Sono lieto inoltre di aver dato occasione alle osservazioni sugli orari ferroviari mosse dal senatore Majorana ed alle risposte del ministro dei lavori pubblici, che gioveranno senza dubbio a facilitare le comunicazioni con Palermo durante l'esposizione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno seguente:

« Il Senato invita il Governo del Re a stringere accordi colle Compagnie ferroviarie e marittime del Regno perchè durante i cinque mesi dall'ottobre 1891 al febbraio 1892 si organizzino parecchi trasporti di viaggiatori dalle città e porti d'Italia fino a Palermo colla riduzione del 70 per cento sulle tariffe ordinarie ».

Il Governo ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno; lo pongo ai voti:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli del progetto di legge; li rileggo:

Art. 1.

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, parte straordi-

naria, sarà stanziato il fondo di un milione di lire per concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione nazionale da tenersi in Palermo nel 1891. Questa somma sarà distribuita in rate di 200,000 lire sul bilancio dell'esercizio 1889-90 e di lire 400,000 sul bilancio di ciascuno dei due esercizi successivi.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti;

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Al Comitato istituito per l'esposizione nazionale di Palermo è concesso di fare una lotteria nazionale, secondo il piano che dovrà essere approvato dal ministro delle finanze. Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento, di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1886, numero 3751 (serie 3^a) allegato C.

Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo 2.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 2:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al principio della seduta di domani.

Discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Chiedo all'onor. ministro dell'interno se egli accetta che la discussione si svolga sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto colle debite riserve.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro accetta che la discussione si svolga sul progetto di legge quale è proposto dall'Ufficio centrale.

Ora vista la mole del progetto di legge, tenuto conto dei precedenti del Senato, io proporrei che si prescindesse dalla lettura preliminare del progetto medesimo.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono difficoltà rimane così stabilito; per conseguenza dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare all'onor. senatore Zini primo iscritto.

Senatore ZINI. Signori Senatori.

L'alta importanza del subbietto, la gravità della proposta, la lunga agitazione su questa necessità del civile consorzio, la sollecitudine del Governo affinché vi sia quanto più presto provveduto, la elevata e profonda discussione avvenuta nella Camera elettiva, il lungo studio del nostro Ufficio centrale, la sua splendida relazione, infine l'aspettazione generale che ne ha il paese: se già per tutte non soprastasse la maggior ragione della mia insufficienza, mi ingiungono, mi obbligano ad una grande sobrietà e discrezione; pur sentendomi sospinto a manifestare le mie impressioni e qualche mio criterio sui concetti generali e sullo spirito onde mi sembra muovere ed informarsi il disegno di legge che ne sta dinanzi.

E poichè a me fan difetto la scienza e la dottrina giuridica ed anco la economica, di ciò vedo in questo Consesso tanti maestri e rinari, io mi proporrei di ragionare solo a senso pratico, a senso politico, o se volete, a intimo sentimento. Ma poi ascolterò attentissimo chi ne vorrà sollevare le maggiori questioni a speculativa disquisizione; per confermarmi nelle mie impressioni, o per ricredermene, come facilissimo, avrò a capacitarmi di un mio falso vedere.

Chiarito il proposito e raccomandotolo alla vostra cortese indulgenza, vengo dritto all'argomento. Ma poichè la materia è grave assai e delicata, ed io non possiedo virtù felice di oratore, e temo sempre non la memoria o la parola obbediscano all'intelletto, massime come oggi, sotto la molestia di qualche fisica indisposizione; domando venia del valermi di pagine, alle quali ho affidato i miei pensieri, con che se non altro il mio discorso riverrà meno scorretto e più sciolto.

Io penso che quanti siamo qui accolti, siamo

tutti concordi nel riconoscere i due punti capitali onde si attesta la necessità della riforma e ne mosse il proposito.

Siamo tutti d'accordo, cioè nel riconoscere che nella generalità l'amministrazione delle opere pie abbia ad avere più rigoroso governo, abbia ad essere più strettamente disciplinata, più severamente sindacata; siamo d'accordo che la erogazione delle rendite abbia ad essere regolata con la maggiore economia; affinché questo le siano, per quanto è fattibile, rivolte ad efficace beneficenza; per quanto onestamente possibile accresciute, mondandole da tutto ciò che per negligenza, per abuso, o per viete consuetudini, vi apparisca di parassitico ed anche soltanto d'inutilmente disperso.

Siamo tutti d'accordo, eziandio nel riconoscere che la legge organica del 1862, tuttochè per quei tempi e in quelle condizioni, di non piccolo pregio nello spirito e nei concetti fondamentali, abbia bisogno, e non da oggi, di essere riformata, corretta, cioè, ed accresciuta; conciossiachè l'esperienza, ed anche un semplice esame, l'attestino manchevole di alcune indispensabili disposizioni; e così improvvida ed inefficace per alcune altre.

Di vero l'omissione delle cause d'indegnità, e la insufficienza di quelle d'incompatibilità per la elezione degli amministratori; il nessun riscontro per parte dell'autorità tutoria sui bilanci preventivi, e in genere una eccessiva restrizione della ingerenza di questa autorità sulle amministrazioni; quella facoltà sconfinata nel Governo per far durare le amministrazioni temporanee, quando sciolte le ordinarie per l'articolo 21; facoltà esercitata più volte, a mio avviso, oltre discrezione, con grave scapito economico delle pie cause; il nessun rimedio pronto ed efficace contro l'accidia o la resistenza ingiustificata di Consigli comunali e provinciali, quando pure si verificano le condizioni previste dall'art. 23 per la indispensabile riforma delle opere; e così va dicendo: tutte queste, che dirò fallanze della legge, basterebbero ad attestare la indiscutibile necessità del rifonderne le provvisori, per restituirle meglio provvide, meglio efficaci; e per quanto è possibile per ogni emergenza compiute.

Assodati i due punti capitali in massima, forse una prima divergenza si può manifestare nello apprezzamento singolare di ciascuno.

E per incominciare dall'ultimo, siamo giusti. Vogliamo credere che tutto quello che si afferma e si lamenta d'irregolare, di trascurato, di scomposto, di sperperato e perfino di dilapidato, nelle tante amministrazioni di opere pie, sia totalmente o principalmente da imputare a colpa della legge del 1862? quasi che per essa mancassero gli argomenti per impedire o per arrestare il guasto, od almeno per attenuarlo?

Così pensano e giudicano taluni. Ma vi ha chi crede (ed io mi tengo tra questi) che più che vizio o fallanza nella legge, sia stata viziata e falsata l'esecuzione; e che anzi troppe volte le disposizioni provvide della legge siano state trascurate ed anche apertamente disobbedite.

Di che non voglio altra dimostrazione se non gli esempi che ne prestano i documenti ufficiali. Dico le relazioni della regia Commissione d'inchiesta, della Commissione parlamentare della Camera elettiva, e quelle stesse dell'onorevole presidente del Consiglio, proponente la riforma.

Fu rilevato che su ottomila e più comuni i due terzi, se non i tre quarti, non costituirono mai le congregazioni di carità, non ostante che l'art. 26 della legge organica ne facesse tassativa ingiunzione a ciascun comune. A chi la colpa principale se in venticinque e più anni non furono tutti i comuni accidiosi o contumaci richiamati all'obbedienza?

Fu rilevato che un numero notevolissimo di opere pie manca tuttora di statuto, d'inventario, di regolamento approvato. Ma gli articoli 9 e 30 provvedevano, ingiungevano a termine fisso. Da anni si richiesero, si ripeterono le statistiche, si commisero le ispezioni, si moltiplicarono le relazioni generali e speciali, ed anche se ne pubblicarono a largo preconcio. Erano dunque da lungo tempo attestate le mancanze e le disobbedienze. A chi la colpa principale se comuni ed Amministrazioni non furono eccitati e costretti ad ottemperare alla legge?

Infine, se tutti questi ed altri disordini esistettero da tanto tempo, si può dire che le opportune facoltà date dall'art. 20 siano state esercitate da chi n'era all'uopo investito?

Disse bene l'onorevole ministro proponente: *Nicos intra muros peccatur et extra*. Ma se peccarono tutti, non mi pare squisitamente giusto che la penitenza tutta vada ad infiggersi a cui ebbe forse minor colpa o le più scuse;

vale a dire alla generalità delle Amministrazioni vissute e viventi, aggravate in massa di acerbissime accuse, le meno ree tassate di colpevole negligenza e di più colpevole arrendevolezza, tratte tutte o quasi tutte, tranne cioè poche onorevoli eccezioni, quasi alla berlina di un pubblico biasimo.

« Il patrimonio delle opere pie, salvo poche eccezioni, è male amministrato (denuncia la relazione dell'onorevole ministro alla Camera elettiva); le rendite di moltissime o non iscorrono affatto per i propri canali, o vi si diffondono inutilmente, con più danno che vantaggio; insomma vi è molto guasto nelle amministrazioni di questi istituti; flacca è l'azione della vigilanza e della tutela, sia per sé stessa, sia per una *esagerazione del rispetto alle volontà dei fondatori ed alla autonomia* delle fondazioni; mentre sotto la bandiera di siffatto rispetto avviene che sotto gli occhi delle autorità popolari e governative passi di tutto, dalla *spogliazione premeditata e sistematica alla inconsulta e inconsapevole dilapidazione!* »

Intendiamoci - *salvo poche eccezioni* - vi par poco?

Ecco! Amministrazioni ree di negligenza e peggio, certo furono e saranno, e voglio pur ammettere fossero e siano non infrequenti. Ma non crederei mai la più parte. Almeno questo è il mio convincimento per quanto io stesso ebbi a vedere e toccare in qualche anno di pratica esperienza e come pubblico ufficiale e come cittadino. E quante non ebbi invece a rilevare grandi e piccole, sollecite e solerti; e valentuomini affaticati all'ufficio sovente ingrato, non mai corrisposto della ben meritata riconoscenza dal pubblico indifferente?

E qui mi arresto perchè troppo rimane a dire e a divisare, e la digressione, tuttochè richiamata dall'argomento, mi trarrebbe lontano. Del resto ciascuno di noi, od almeno i più, ebbero campo e ragione di osservare più e meglio; e chi sa quanti di prestar l'opera loro pietosa, ed anche di raccoglierne piuttosto amarezze che benedizioni, ma sempre il compiacimento della propria coscienza.

Anche sull'altro punto capitale, riconosciuto universalmente in massima, l'apprezzamento diversifica notevolmente. Ho citato la parola dell'onorevole ministro proponente: il quale poi scioltamente, ne rileva che, vivaddio « si tratta

di un complesso di beni denunziato e valutato a 1724 milioni, il quale gitta una rendita di ben 135 milioni; e che non ostante sì colossale patrimonio e così vistosa rendita, alla quale si vogliono aggiugnere 60 milioni spesi annualmente tra comuni e provincie in assistenza pubblica, la miseria cresce, ingrossa in proporzioni progressive; onde si può dire che tanta ricchezza non esercita benefico ed efficace influsso sulle condizioni sociali del paese». (Relazione ministeriale alla Camera elettiva 18 febbraio 1889, pag. 4.)

In verità queste cifre, queste affermazioni in assoluto, non possono mancare di grande effetto: effetto di sorpresa, di sbalordimento. Onde poi a rincalzo, se ne assegnano le cause principali nello eccedere esorbitante, scandaloso delle spese di amministrazione; - nella condizione intrinseca del patrimonio pio, che si afferma per la maggior parte in beni immobili, onde l'azienda è tanto più costosa; - nell'ammasso di passività, di legati perpetui e di prestazioni di ogni ogni natura che pesano sul patrimonio della beneficenza, onde una immane complicazione amministrativa: e in quello che le Amministrazioni accrescono senza discrezione e per naturale arrendevolezza il numero de' loro stipendiati e salariati (Relaz. cit., pag. 5).

Di riscontro si osserva che se quelle cifre veramente colossali si scompongono per analisi razionale, scema di gran lunga quel primo effetto di sorpresa. Onde, senza contestarne la realtà in assoluto, molto se ne attenuano le deduzioni.

Quel riscontro, a cagion d'esempio, che così a prima ne confonde, della miseria sempre crescente, onde avanza d'assai le forze pure accresciute della beneficenza e dell'assistenza legale, sarebbe buon argomento e in fil di logica; se per un supposito troppo diverso e lontano dalla realtà, il patrimonio, come si vuol dire, della beneficenza fosse condensato in un unico istituto, destinato a distribuire a diffondere l'assistenza, la beneficenza, la carità, ad equo ragguaglio, su tutte le parti della nazione, e su tutte le necessità delle umane sofferenze. Con questo, e, se fosse pur possibile, col riscontro di una maniera di catasto della miseria, anzi delle tante miserie, si potrebbe istituire, almeno per approssimazione, un ragionevole bilancio

fra le necessità della miseria e le forze della beneficenza.

Ma questo - per ora almeno - è un supposito ideale, una utopia. E died per ora; imperocchè non meraviglierei che nella mente di qualche impassionato apostolo di riforme sociali - come le si vanno oggi preconizzando - si fantasticasse anche di questa veramente radicale trasformazione, e di commetterne l'amministrazione e l'erogazione allo Stato, e per esso al Governo; aggiuntigli con tutto il resto gli attributi di una colossale congregazione di carità. Eh! chi sa?

Però mette appena conto di avvertire che, per ora, questo complesso di beni è un traslato fantastico, una formola astratta; che non vi ha un patrimonio, ma ventun mila e più tocchi di beni spartiti in isvariabilissime e lontanissime proporzioni; imperocchè le oscillino tra il valente di milioni e quello di poche centinaia di lire; con innumerevoli diversi scopi di beneficenza, dove determinati, dove indeterminati, inegualissimamente ripartiti da comune a comune, da provincia a provincia, da regione a regione, e soprattutto da città a campagne.

Per la qual cosa, se pure è perfettamente esatto che la miseria si accresca in paese con quella dolorosa progressione; a voler trarne quella deduzione, bisognerebbe avere accertato che il fenomeno avviene colà dove le rendite della beneficenza possono plausibilmente venire ragguagliate, o quasi, alle necessità della indigenza locale. Questo riscontro darebbe veramente un valore effettivo alla speciosità dell'argomento sul quale principalmente si fonda la tesi svolta nella relazione ministeriale.

Ma quel riscontro non si rinviene. Al contrario, per quanto si sa, quel più manifesto e sicuro sintomo della miseria crescente, che è l'emigrazione, si verifica nelle campagne, dove scarsa o nulla è l'azione della pubblica beneficenza. Raro e quasi inavvertito nelle città dove la beneficenza e l'assistenza pubblica principalmente si espandono.

Si fa presto a dire che tanta ricchezza di patrimonio esercita quasi nessuna o ben piccola influenza sulle condizioni sociali del paese. Ma in verità, a semplice buon senso, l'affermazione non regge. O dunque? i ricoveri, gli orfanotrofi, i brefotrofi, gl'istituti dei ciechi, dei sordo-muti, le maternità, e passano su tutti, gli ospedali, e quanti altri istituti che provvedono a tar-

necessità del civile consorzio, senza de' quali l'inevitabile spesa ricadrebbe sui cittadini contribuenti; o che tutto questo conta per nulla o per quasi nulla sulle condizioni sociali del paese?

Ma se per un supposito (fortunatamente impossibile) mancassero di un tratto questi aiuti vistosi e potenti, se inaridissero improvvisamente quelle larghe fonti della carità cittadina, che fin qui vi sopperirono, non ne ricadrebbe tutto il carico sullo Stato, non fosse che a ragione di ordine pubblico? Ben allora si vedrebbe quale e quanto benefico influsso materiale e morale verrebbe a mancare sulla pubblica economia.

E non insisto, perchè sono persuaso che l'onorevole ministro, cui nel calore della tesi sfuggì quella frase, ne riconosce l'inesattezza.

Ed anco trapassando dall'accenno assiomatico, o se meglio si vuole, teorematico del fenomeno, a quello delle cause, alle quali si vuole attribuirlo: e prescindendo eziandio da che non è forse esatto che la maggior parte dei beni delle opere pie sia in immobili: si può facilmente contrapporre: 1° che sulla rendita dei 135 milioni del complesso di que' beni pesano, a dir poco, non 15 ma 20 milioni di imposte; 2° che le spese dette di *gestione* patrimoniale non superano la media del 12 al 13 per cento delle entrate generali, quella del 19 per cento delle entrate patrimoniali. Spese sempre gravi, ne convengo, ma suscettibili, vogliam credere, di rilevanti economie in molti e molti casi: comunque non tali da accusare una generale scandalosa dilapidazione.

Non l'affermo io a mia idea. È la Commissione reale d'inchiesta che ne dà fede. Ancora la stessa Commissione reale, facendo ragione di quel fiero gravame contro le spese di culto, ripone le affermazioni al giusto; e riscontra che, tra consuetudinarie e obbligatorie, non eccedono in media il 4.44 per cento delle entrate generali, il 6.81 sulle patrimoniali; ma con notevole divario tra regione e regione; discendendo a 2.06 in Piemonte; salendo a 20.84 nella Campania.

Al che poi parmi ovvio l'aggiungere un'osservazione di semplice buon senso. Se queste spese di culto sono obbligatorie, vale a dire dipendono da oneri imposti dalle tavole di fondazione sugli averi donati alle cause pie; sono

dunque debiti che vanno dedotti dall'attivo; sono una passività come un'altra: e non si comprende come si possa querelare di sperpero il pagamento di una passività, di un onere aggiunto al beneficio, quando il beneficio onerato fu liberamente accettato, e l'accettazione ebbe la sanzione della legittima podestà.

Se le sono consuetudinarie, vale a dire indotte ad arbitrio, per mal sentito zelo o per abuso degli amministratori; quale ne sia la lunga osservanza; non vi ha altro a fare che ingiungere alle Amministrazioni di researle, all'autorità tutoria, agli ufficiali del Governo di vigilarne e farne eseguire la resecazione. E potrei soggiungere: o perchè le furono tollerate fino ad ora da cui armato dell'art. 20 poteva e doveva ordinarne la resecazione? Resterà da intendersi sulla qualità di obbligatorie; ma di questo non è qui il momento.

Assodata per tanto questa prima divergenza sugli apprezzamenti di quei due punti capitali, cioè delle condizioni di fatto, onde si propone e si raccomanda urgente la riforma; poichè alla fin fine in massima siamo concordi; tutta la questione si riduce al modo pratico, al metodo. E qui è il punto dove la divergenza si disegna più ricisa, assoluta, dirò così, tra le due scuole.

La Commissione reale d'inchiesta - la quale rappresenta quella una, ed alla quale non si può contrastare una piena cognizione di fatto, dopo il lungo studio e il travaglioso lavoro di oltre sette anni; ne guari minore autorità, doppochè lo stesso onor. ministro la riconobbe composta « dei più competenti membri delle due Camere e di altri specialisti di riconosciuto valore » - nella sua elaboratissima relazione per la proposta di riforma, si attenne al metodo normale, che io volentieri direi più razionale. Tenne per base l'odierna legge organica, a capo saldo ne' suoi principi fondamentali, ma ne volle corrette le fallanze, avvalorata per nuovi argomenti e disposizioni l'azione e l'efficacia pratica. E di questo suo concetto e proposito diede ampie ragioni intrinseche ed estrinseche. Della quale io mi sto pago del ricordare quell'una sostanziale, veramente tutta politica e pratica: « come, cioè, non reputasse prudente lo sconvolgere senza manifesta necessità i principi di una grande legge organica... e quelle necessità non apparire!... » Se generalmente si sente necessità

(soggiungeva) di dare più sapiente e più provvido indirizzo alla pubblica beneficenza, *nessun uomo di senno giudica opportuno di turbarne le fonti con temerarie capricciose novità*. (Progetto di riforma della Commissione reale, Rel., pag. 1).

Nè basta; perchè quasi presentisse che a spingere ben oltre la riforma, oltre dico i temperati provvedimenti da essa proposti, facilmente si raffigurerebbero le condizioni della pubblica beneficenza a tratti scuri soverchio, per non dire scandalosi; fu sollecita di avvertire: « che le cose non sono nel pericoloso pendio, che generalmente si crede: ... che se vi sono dei mali da emendare, dei disordini da reprimere... anche per questo rispetto (cioè per le condizioni in genere della pubblica beneficenza) l'Italia tiene sempre un posto onorato tra gli Stati di Europa ». Lo credo bene!

A riscontro l'altra scuola, o a dir meglio l'onorevole ministro proponente, certo a ragione dello averne appreso e ritenuto tutt'altra impressione, come attestano le gravi parole della sua relazione, per me dianzi ricordate, ben altro si propone. Ed incominciando dal disdire netto il principio fondamentale sul quale riposa l'odierna legge, cioè dell'autonomia delle opere pie (non istò a disputare della esatta corrispondenza di fatto del vocabolo al significato che gli si vuole dare nell'uso), ne esci a richiedere l'approvazione di tali provvedimenti che appunto ne sconvolgerebbero que' tali cardini che alla Commissione reale pareva doversi preservare. Non si tenne pago di emendare difetti, di supplire a fallanze, di rafforzare il sindacato, di costringere i freni; ma evidentemente si propose di voler rinnovato ad altra forma e condizione il diritto delle cause pie non pur di operare ma di esistere. E questo rispetto ai morti e rispetto ai vivi: vale a dire con effetto immediato per le opere pie che già vivono, eziandio da secoli; e per quelle che si venissero creando dalla carità dei cittadini viventi e avvenire. Ai quali già fin d'ora si vuole per questo disegno di legge restringere oltre i termini del diritto comune, del Codice civile, la libertà delle loro ultime volontà.

Io non so se i modi e il metodo ideati e proposti dall'onor. ministro abbiano a sortire quei benefici effetti che egli certo si promette. Questo so che concetto e metodo sono assolutamente

d'indole radicale ed hanno storicamente carattere *rivoluzionario*. Ed io, nel mio minimo, favorevole, anzi caldissimo fautore dei principi rivoluzionari, quando era in causa la liberazione della patria dalla mala signoria; e in particolare di quella odiatissima straniera; confesso che in materia di ordinamento amministrativo, preferisco il rinnovamento progressivo a gradi, senza scosse, per le virtù di temperate e razionali riforme: che anzi temo i rimutamenti radicali e violenti; onde certissimo è quel primo effetto di perturbare e confondere; dubbio il beneficio; certamente tardivo; nè forse mai raggiunti allo scapito materiale e morale portato dalla scossa.

Senza dunque accomodarmi di tutti i compensi proposti nel disegno di riforma compilato dalla Commissione reale, imperocchè di qualcuno avrei dubbio rispetto a pratica utilità; non esito a dichiarare che nelle sue linee principali, come nel suo concetto, quella m'era apparsa la migliore delle riforme che si potesse all'uopo desiderare, senza offesa di quei sentimenti che hanno tanta parte nel suscitare la carità, nel ravvivarla e nel perpetuarla.

Ma come quel disegno non è più in questione, io mi asterrò dal divisarne i particolari, e mi restringerò a ragionare per sommi capi del disegno che ci sta dinanzi. E qui mi giova subito dichiarare in tutta sincerità che le modificazioni proposte dal nostro Ufficio centrale al disegno ministeriale, tale quale ci venne approvato dalla Camera elettiva, a mio poverissimo avviso, l'hanno di gran lunga migliorato; attenuando per quanto era possibile, il pericolo di quelle novità di che tanto mostrò temere la Commissione reale, per l'effetto dello sconvolgere i cardini sui quali riposa l'attuale legge organica.

Io non so se quelle proposte modificazioni siano tutte o solo in parte concordate ed accettate dall'onor. ministro proponente. Lo desidero; e tributandone il meritato encomio al nostro Ufficio centrale per averle escogitate, all'egregio relatore per averne con tanta scioltezza e lucidità dato ragione, io penso che nessuno vorrebbe negare lode all'onor. ministro della deferente arrendevolezza, massime dopo le dichiarazioni assai rigide ripetute davanti l'altro ramo del Parlamento. E però, tuttochè io sia poco o punto persuaso della opportunità di questo sconvolgimento dei canoni fin qui ac-

ceffati, che regolano ancora la pubblica beneficenza; riconosco che, ammesso in massima il concetto di una radicale riforma nell'ordine delle idee del ministro proponente (e certo l'Ufficio centrale si trovò in condizioni di non poterne altrimenti deliberare) difficilmente si avrebbe potuto temperarne con maggiore studio e serenità le asprezze... non vorrei dire la violenza.

Se non che (e questo era inevitabile entrando in quella via), tanto pur avanza dal disegno primitivo, da impensierire chi, come me, vede o crede di vedere (non so se traveda) trasudare da tutti i pori un pensiero politico, in questo disegno di riforma; che senza pur disdire, nè trascurare la sollecitudine per la gran famiglia de' poveri, va ben oltre... o certo in pratica, messo ad effetto, può condurne ben oltre lo scopo: lo scopo, dico, che è ben naturale in ogni animo bennato ed elevato, del rendere al più possibile efficace la pubblica beneficenza; e che certamente è doveroso nell'uomo di Stato e di Governo.

Discorrendo il disegno primitivo, dico subito che poco o punto ebbi a soffermarmi sulle disposizioni intese a meglio disciplinare le amministrazioni delle cause pie, ad avvalorare le garanzie di una savia tutela, di un rigoroso sindacato. Si potrà disputare della forma qua e là, più o meno praticamente efficace, comunque agevolmente emendabile; ma nella sostanza il concetto, il proposito di un più ragionevole rigore non può essere che giusto, che provvido, che salutare. Ma di questo riverrà opportunità alla discussione degli articoli massime che l'Ufficio centrale ne ha con accuratissimo studio e con giudiziosissimi avvedimenti ritoccato.

I punti capitali, il nervo della riforma proposta dall'onor. ministro è tutt'altro. E per toccare di quelle che v'imprimono quel tale carattere, onde io pure fui impensierito e rimasi dubitante, le accenno sommariamente:

1. Il volere colpire di esclusione (a mio avviso ingiustificata e forse ingiustificabile) gli ecclesiastici e ministri del culto designati nell'art. 29 della legge comunale e provinciale, da tale ufficio, al quale anzi apparirebbero designati pel loro carattere, per l'indole del loro ministero, massime quando ne li suffragasse la fiducia de' cittadini. Non fosse altro perchè

niuno può essere meglio di loro inteso delle miserie della povera gente, sulla quale esercitano il loro principale ministero:

2. Il volere allargato, a mio avviso, in modo disorbitante il concetto del concentramento delle opere minori: concentramento che, condotto con altri criteri più temperati, potrebbe anzi in molti casi riuscire provvido e salutare. L'Ufficio centrale, per verità, ha ristretto alquanto quella disorbitanza, per via di giudiziosissime eccezioni. Ma la disposizione parmi sempre eccessiva; e penso che all'atto pratico si farà più confusione che profitto:

3. Il volere pel Governo quella facoltà discreta e tanto più esorbitante per la trasformazione di opere pie, come le si affermino a criteri un po' sciolti e indeterminati (perchè sovente di loro natura indeterminabili); si affermino, dico, non corrispondere più al loro fine, o non corrispondere ad un interesse delle classi povere secondo la lettera della legge; o che sieno ritenute superflue perchè in altro modo si creda effettivamente provveduto. Anche su questo riconosco facilmente avere l'Ufficio centrale apportato qualche chiarimento, qualche buona modificazione di dizione, a rassicurarlo di non eccedere troppo nella interpretazione. Forse non fu possibile rinvenire altra miglior formula o concordarne:

4. Ma sopra tutto mi confonde quello avere voluto il ministro proponente e l'aver consentito l'Ufficio centrale in questo procedimento la soppressione dell'unica, vera, reale, efficace garanzia portata dall'articolo 24 della odierna legge organica. Vedo che l'Ufficio centrale si è studiato di surrogarla di un'altra per la via del ricorso con effetto sospensivo. Ne dirò più oltre. In tanto, per quel che ne corre, non pare che tampoco il ministro l'accetti:

5. E non dico nulla delle disposizioni dell'articolo già 98 ora 100, le quali, introdotte quasi estemporaneamente all'ultima ora nella discussione davanti alla Camera elettiva, aggiungono manifestamente una pagina al Codice, una restrizione di più alla libertà di testare.

Io penso e spero che altri più autorevoli di me in questa materia ne faranno argomento di speciale discussione; imperocchè se così non fosse; se, cioè, non si vincolasse quella libertà oltre il diritto comune, o perchè sarebbe introdotta nella legge?

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890.

Non discuto dello effetto giuridico, ma lo effetto morale è deplorabile.

Soffermandomi a questi punti, dico apertamente, mi parve di apprendere il pensiero politico dell'on. ministro proponente. Ma più che nel testo delle disposizioni proposte; meglio ancora che nella sua relazione al Senato, rilevata di una estrema sobrietà; mi tengo di averlo rinvenuto ben limpido nella sua relazione e nei suoi discorsi alla Camera elettiva.

Ripeto, non pongo in dubbio la sollecitudine obbiettiva per sollevare le classi bisognose. Ma osservo che l'uomo di Stato, di Governo, forse nella grande preoccupazione di raggiungere al più presto l'obbiettivo e di estenderlo a sua idea e desiderio, ha facilmente sorvolato sulla origine e sui fattori, dico così, della pubblica beneficenza; confondendo in uno quello che si può a giusto definire servizio dell'assistenza pubblica - doverosa, obbligatoria per ogni Stato civile - e tutte le altre svariatissime forme di beneficenza, ideate, generate, foggiate dal genio della carità; all'uopo di sopperire a certi peculiari bisogni, a sollevare certe miserie, migliorare tali e tali condizioni d'indigenza; alle quali poi non potrebbe mai lo Stato provvedere, se pur volesse, ovvero provvedendo farebbe confusione ad esorbitanza sulla generalità degli interessi dello Stato.

Questa distinzione tra l'azione necessaria dell'assistenza pubblica civile, e quella tutta pietosa, sussidiaria e quasi a complemento, che dico della carità, non fu per quanto mi pare, avvertita, tanto meno rilevata dalla Commissione reale; nè tampoco nella lunga e splendida discussione avvenuta nella Camera elettiva; nè per quanto ho udito e letto dal nostro Ufficio centrale.

Può darsi che sia una mia allucinazione: ma confesso che a me parve sempre degna di essere tenuta presente, anzi messa in evidenza per molte e molte ragioni che qui sarebbe lungo divisare: ma principalmente per quella una che riviene all'argomento di questa legge: vale a dire per riconoscere determinare la diversità dei rapporti giuridici, politici ed economici di questa e di quella, cioè dell'assistenza e della carità, rispetto all'autorità dello Stato.

Io penso e mi do a credere che molti studiosi e pratici della materia facilmente am-

metterebbero, con me, amplissima nella prima l'ingerenza del Governo: poichè in somma quell'azione è veramente tutta d'ordine pubblico. E se per un supposto mancassero ospedali, brefotrovi, orfanotrovi, ricoveri di mendicità, manicomi per i poveri e va dicendo, il Governo dovrebbe pur provvedere a spesa pubblica, anche prescindendo dal sentimento di pietà per gli infelici, per l'ordine pubblico, per le esigenze della civiltà. In altri tempi la carità privata sovvenne del proprio a questa necessità, a questi obblighi di stato civile: e quelle fondazioni furono tutte o quasi tutte ispirate da un sentimento pio, religioso, sovente di espiazione. Ed anche di presente per consimile sentimento la carità privata accorre ad accrescerne o ad aggiungerne di nuovi di quella ragione. Per tanto non è mutare, nè sforzare, nè tanto meno obliterare le volontà dei fondatori, se lo Stato e per esso il Governo veglia rigoroso e s'intromette a sindacare severo, per la loro conservazione, per l'economia dell'amministrazione, per accrescerne la ben appropriata ed efficace provvidenza. Non è dico offendere, ma un legittimo e provvido interpretare le intenzioni, le volontà dei fondatori dei quali nessun dubbio che lo Stato civilmente ordinato non sia il legittimo esecutore e continuatore.

Ma per quanto riguarda quelle tante svariatissime forme di beneficenza, onde la carità privata intese a soccorrere la indigenza, ma per quel tale o tale bisogno, ragioni e condizioni, che non possono essere compresi tra le necessità dell'assistenza pubblica: ben si vuole riconoscere nello Stato il diritto come il dovere di preservarle, di vigilarle, di custodirle, perchè non vadano deviate o tanto peggio forviate, o sperperate, o insterilite: ma si vuole eziandio riconoscere per queste una ragionevole scioltezza, una libertà relativa, e quel tanto che sia possibile e che si voglia denominare autonomia singolare o locale.

Si ripete ogni giorno, ad ogni proposito, che la libertà civile è la grande fecondatrice di ogni progresso, anzi della perfettibilità delle cose umane, nell'ordine fisico come nel metafisico; e vogliamo restringerla, vogliamo disputerla alla carità?

E dico disputerla, poichè, per poco avanzare nella via, nella quale ci si va sospingendo,

sarà conteso ai liberi cittadini di far limosina, di fare carità, altrimenti che a norma di legge, di regolamento, e sulla falsariga che ne somministrerà il Ministero dell'interno.

Insisto su questa parola carità; perchè mi sembra che ne rifugga od almeno che ne trascuri l'illustre uomo di Stato, nel quale oggi si mostra impersonata tutta la ragione, tutta l'azione politica del Governo. Imperocchè nella parola carità io intendo non pur la civile, ma la religiosa eziandio: quella che trae la sua ispirazione, la sua forza, la sua virtù operativa dal sentimento religioso... massime - e perchè non lo direi? - dal sentimento cristiano.

L'onorevole ministro nella sua relazione alla Camera elettiva ne rilevava: « che le opere pie non sono il prodotto del capriccio, ma in generale sono l'opera di un proposito maturamente meditato e risoluto: e che esaminate nella loro genesi, esse rispondono ad un bisogno locale: onde che l'intenzione de' fondatori fu certamente di soccorrere ad uno di siffatti bisogni, ammesso pure che potesse essere basato sull'errore ». (Ivi, pag. 11).

E sta bene. Ma prescindendo dalla deduzione ardita ch'egli poi trae da quella premessa, osservo che questa non è la genesi del sentimento soggettivo onde si formò la volontà prima del beneficiare: ma è il riscontro di una operazione successiva della prima volontà, una operazione dipendente, a criterio discretivo, in rapporto alla elezione dell'oggetto.

Le opere pie sono il frutto, non dubito affermarlo, esclusivamente di un sentimento pio, religioso... e di una religione che ha per canone fondamentale dopo il timor di Dio la carità del prossimo. Solo dal genio del cristianesimo trasse limpido e sereno il concetto della carità pei poveri. Il paganesimo ebbe certo uomini pietosi; perchè il sentimento della pietà per chi soffre è forse innato nell'uomo, e si svolge o si spegne a ragione di cause estrinseche, ed in ispecie della educazione. Ma il paganesimo non conobbe gl'istituti di carità: e se pure qua e là si possono con fatica riscontrare alcune tracce di provvedimenti di assistenza pubblica, non è che a ragione di ordine pubblico, probabilmente per rimuovere dal consorzio civile lo spettacolo e il contatto delle maggiori miserie; non mai per il sentimento evangelico della carità del prossimo e della

pietà pel fratello che soffre. Udii sofisticare in contrario e citare, ad esempio, il diritto ospitale e l'ospitalità esercitata con tanta sollecita generosità dagli antichi, e ricoveri aperti a viandanti e pellegrini. Lo credo bene: necessità di que' tempi, di que' costumi, di quelle condizioni; onde oggi l'uno dava quello che probabilmente avrebbe desiderato e sollecitato per sé la dimane. Ma che ha che far questo con carità?

Solo nella legge Mosaica e nella storia di Israello rivengono accenni, disposizioni, precetti e fatti che attestano di un sentimento pietoso di carità, ma solo pel fratello, cioè pel connazionale, non mai per lo straniero, cioè per l'uomo; e comunque nè diffuso, nè frequente, nè largamente sentito. Troviamo, per mo' di esempio, Tobia caritatevole e limosiniere, ma non troviamo istituti di carità. D'altronde non è d'uopo ricordare il rapporto tra il Vecchio e il Nuovo Testamento.

Ne raccolse anche il Corano: ma tutti sanno quanto mietesse il legislatore Maometto sul campo e sui canoni del cristianesimo tuttochè l'Islam assorgessegli di contro ferocissimo nemico.

Che poi il sentimento religioso, in queste sue manifestazioni della carità, pigliasse errori, forviasse ne' criteri soggettivi ed oggettivi, che talvolta intridesse di malaccorto zelo, di superstizione od anche di vanità o peggio, questo è della miseria umana. Ma e che per questo? Forse che una pia fondazione, o perchè costretta da un rimorso o dalla paura dell'altra vita, o indotta dalla speranza di una facile espiazione o di un più ampio rimerito, perde il carattere del sentimento che la ispirava? O più tosto, non lo conferma?

« Ma nessuno lo nega! », mi si opporrà. Sta bene, ma pare che scotti l'affermarlo, quasi per divertirne la naturale preoccupazione in chi è chiamato a dar voto su questo *rimaneggiamento*. Certo in questo disegno di legge non si mostra di valutarlo. E pur tanto ben mi parrebbe che si avesse a tener presente la genesi vera: per non confondere quello che è diritto come dovere dello Stato, con quello che è diritto della libertà civile, della libertà della carità.

La carità, ispirata dal genio del cristianesimo ideò, generò, fondò tutte quelle svariate

forme di beneficenza, che in Italia specialmente si vennero collegando e immedesimando nella vita de' nostri comuni, onde che in molti casi si può dire che ne sono ancora monumenti e reliquie, le quali dovremmo avere cure e custodire quanto tutte le altre preziose.

Gli stessi principati assoluti nella generalità rispettarono quelle creazioni della democrazia cristiana: sovente le accrebbero, quasi sempre le tutelarono, sia pure a modo dispotico; ma ben di rado ne rimutarono a loro posta, nè forse mai per ragione e per intendimento politico, come pare dell'oggi.

Fu la rivoluzione francese che ne sconvolse il principio e la base; quando si diè a credere che le sarebbe bastato virtù per sostituire la filantropia filosofica alla carità evangelica. Ma questo non già al periodo glorioso della rivendicazione dei diritti della nazione e del progresso civile; ma in quello torbido, violento, della distruzione rabbiosa per lo allivellamento di ogni superiorità sociale, per soddisfare alla invidia feroce e alla tirannide sospettosa del Demo: in quel periodo nel quale si dava a credere al popolo, alla Francia che poche dozzine di malmati tribuni erano tutto il popolo, tutta la nazione!

La rivoluzione francese era in quel periodo terribilmente logica. Essa si proponeva di distruggere in Francia il cristianesimo per surrogarlo quando dell'ateismo, quando del culto della Ragione, o dell'Essere supremo, o della natura; incerta della scelta a seconda del prevalere dell'uno o dell'altro de' sicofanti; Giorgio Danton, Anacarsi Cloutz, Pietro Gaspare Chaumette o quel più livido e feroce ipocrita di Massimiliano Robespierre!

Rilevata e assodata la vera genesi della beneficenza che trae i mezzi di espandersi dalle spontanee elargizioni di caritatevoli cittadini, è naturale che sorgano in chi tiene questo convincimento dubbi non pochi sopra l'estensione che si vuol dare a certi teoremi, sui quali l'onorevole ministro posò le sue proposte di riforma: teoremi, sui quali mi è parso, che forse *pro bono pacis*, l'Ufficio centrale abbia sflorato, anzi siasi astenuto dal disputare.

L'onorevole ministro annunziò e ripeté alla Camera elettiva, e con diverse frasi, ma identico significato ne confermò al Senato, che la presente riforma intendeva « alla piena seco-

larizzazione di tutte le nostre istituzioni civili, ed alla rivendicazione della beneficenza tutta al potere civile ».

In verità, considerati in assoluto, non vi è a ridire sulla verità morale di questi principj. Le istituzioni civili, siamo, credo, tutti d'accordo, non devono intridere nel diritto ecclesiastico. nè questo in quelle: nessun dubbio che il potere civile custode e tutore per lo Stato abbia o debba avere l'alta mano su tutta la materia della pubblica beneficenza, e l'abbia e debba averla eziandio come riformatore, quando ve ne sia d'uopo e colle debite garanzie, affinchè per un creduto interesse collettivo non venga offesa la libertà e il diritto individuale.

Soscrivo a due mani a questi postulati. Ma i dubbi mi si affacciano nei corollari.

« Dunque - dice l'onor. proponente - dunque escludiamo dalle congregazioni di carità, che d'ora innanzi avranno ad amministrare tutta la congerie degli istituti di beneficenza locale, tranne poche eccezioni, e queste forse anche per ora, escludiamo - dice - gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime: coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate ». (Discorso dell'onor. ministro alla Camera dei deputati nella tornata del 3 dicembre 1889).

O perchè? Anzitutto perchè si vuole la secolarizzazione di questo come di tutti gli altri istituti di beneficenza.

Ma se la sola presenza di un ecclesiastico la impedisce, o perchè non si escludono tutti gli ecclesiastici da tutte le amministrazioni pie?

Ma poi... egli è evidente che l'ammissione di persona ecclesiastica eletta dall'eletta dei suoi concittadini, non muta nè può mutare il carattere, la ragion giuridica, l'azione, la dipendenza dell'istituto che rimane sempre per tutti i rispetti civile. Così vero che non si domanda l'esclusione di tutti gli ecclesiastici, ma di tali e tali; i designati, cioè, dall'art. 29 della legge comunale e provinciale.

« Sì... - insiste il ministro proponente - ed è già una concessione tollerare gli altri nella congregazione di carità. Ma per questi in particolare l'esclusione è indicata dal nostro diritto pubblico, cioè dall'art. 29 della legge comunale e provinciale e dall'art. 83 della legge elettorale politica ». (Ivi)

Rispetto e non discuto le disposizioni delle leggi sancite: ma non è mestieri di lunga argomentazione per dimostrare che l'esclusione di quegli ecclesiastici dalla eleggibilità alla deputazione parlamentare od ai Consigli comunali e provinciali, se ha la sua ragione per rispetto alla specialità di quegli uffici, non è quella che possa estendersi a tutti gli altri uffici civili. A semplice buon senso, è chiaro come l'ambra, che non v'ha ragguaglio tra l'ufficio di legislatore o di rappresentante ed amministratore di province e di comuni con quello tanto più modesto, tutto speciale e pietoso dell'amministrare la carità.

E la esclusione mi appare tanto meno giustificata e giustificabile, dacchè poi si consente che questo ordine di ecclesiastici possa essere ammesso negli istituti di beneficenza diversi dalla congregazione di carità; anzi che possano questi far parte dei così detti comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni venissero istituendo: ed anche della stessa congregazione di carità nel caso previsto dall'art. 5, concessione questa dalla quale in verità non saprei come si potesse prescindere senza fare ingiustizia ed ingiuria.

Ma, dunque soggiungo io, non è ragione alla esclusione il proposito della secolarizzazione; poichè non vi appaiono meno secolarizzate le altre opere, dove ammettete questi ecclesiastici e quegli altri tutti; nè meno secolarizzate le stesse congregazioni di carità non ostante la tollerata presenza, per l'eccezione dell'art. 5, di un parroco o di un canonico.

Ma nemmeno è ragione la reverenza al nostro diritto pubblico assodato; poichè in questa materia e per certi casi ammettete di derogare: mentre non è mai derogato per l'ufficio politico al Parlamento, o per l'amministrativo nella provincia e nel comune.

Ma e poi... o come n'escono gli scrupoli del diritto pubblico, e che il Governo non vi possa rinunciare, come disse l'onor. ministro alla Camera elettiva, quando si ammettono le donne, escluse pel nostro diritto pubblico da ben altro che dalle eleggibilità agli uffici politici in Parlamento, agli amministrativi del comune e della provincia? La contraddizione è così patente che io non abuso insistendo sulla fallacia di questa argomentazione.

Fu detto esservi una assoluta incompatibilità fra il tenere cura d'anime e l'amministrare la pubblica beneficenza: e con facile frizzo si credette darne ragione (non però in questo Consesso) per ciò che chi provvede alla salvazione delle anime non si può occupare delle miserie materiali di questo basso mondo, nè può intendere dei bisogni della vita materiale nelle condizioni dell'odierna società, con retta e chiara lucidità di criterio.

Ma anzi tutto non si vogliono esclusi solo quelli che hanno cura d'anime, ma quegli altri titolari eziandio delle collegiate e dei capitoli, senza pur darne un pretesto.

Poi vedete altra potente contraddizione! Non si crede capace il parroco di criterio chiaro e sereno nella congregazione di carità; ma si ammette che possa averlo in ogni altro istituto di beneficenza diverso da quella.

Se non che è presto sentenziato ed anche piacevolmente della supposta incompatibilità tra il ministero spirituale e il temporale amministrativo: ma chi vorrà negare che in collegio di carità nessuno forse meglio del parroco, e nella città e nelle campagne, può essere più esattamente inteso delle miserie singolari; e di quelle in specie che non si rivelano senza cercarlo, e non s'indovinano, e forse meno si suppongono? Forse che i membri secolari delle congregazioni di carità, nella generalità, abbandonate le cure domestiche o di loro professione, si conserveranno a quella importantissima non solo dell'amministrare, ma del ricercare, del visitare, dello scrutare, del raffrontare quelle sofferenze, in assoluto e in comparativo: sofferenze che già sono ben conte al parroco quasi per necessità a ragion del suo ministero? Non disdico che qua e là si trovino per avventura di caritatevoli e pietosi cittadini disposti e volenterosi. Ma è sperabile, è presumibile che ognuna dello ottomila e più congregazione di carità ne abbia almeno uno nel suo seno: e che questi durino assidui all'ardua fatica? Se vi ha chi creda a frequenza di tale virtù, segno è che proprio è dotato di fede robusta. Io non ci arrivo.

Con tutto ciò, certo non sarei andato fino a domandare che il parroco fosse anzi membro nato della congregazione di carità. Oltre che sarebbe proprio un disorbitare nel senso contrario, non taccio che io provo una grande ripugnanza, in genere, ad ogni ibridismo colle-

giale; dove gli uni dei deliberanti traggono autorità da libera elezione, altri dalla specialità di un ufficio che rileva da altra autorità.

Ma più ancora della esclusione di questi ecclesiastici cui offende la restrizione che s'impone alla scelta e alla fiducia degli elettori, dopo tanto sbracciare di allargamento del suffragio politico e dello amministrativo.

Su questo punto, tuttochè io dissenta dalle conclusioni nelle quali è venuta la maggioranza dell'Ufficio centrale; riconosco ben volentieri che l'egregio relatore ha svolto magistralmente tutti quegli argomenti che potevano avvalorare la proposta esclusione, e mi compiacio dello studio ch'egli ha posto per toglierne la spiacevole impressione; riducendo la disputa alla pura questione di opportunità e di convenienza per ragione dello spirituale ministero, distinguendo argutamente il doppio ufficio della congregazione in quello che egli chiama due momenti o compiti: l'amministrazione nel suo indirizzo generale, e l'esecuzione della carità nell'esercizio della beneficenza. Ingegnosa certo è l'argomentazione, sebbene a me appaia più speciosa che praticamente ragionata. Ma comunque, se l'esclusione è ammessa e mantenuta, ne viene attenuata l'acerbezza.

Ma tale non mi pare il pensiero riposto che informò la proposta dell'on. ministro, od almeno non fu questo il movente principale. Dico questo, perchè l'on. ministro quasi sdegnando di trincerarsi in quegli argomenti, che l'Ufficio centrale nella sua maggioranza è venuto svolgendo, ne uscì già a dire ben altro: tutto ne aperse il pensiero politico. Nè potrei fargliene carico, anzi apprezzo e lodo la sincerità e gliene rendo onore.

Egli molto abilmente ricordando la lotta antica tra la Chiesa e lo Stato, o forse più esatto tra il sacerdozio e il Governo, non mai forse come oggi inacerbita; e riprotestando di volere soltanto compiuta l'opera della secolarizzazione de' nostri istituti (come se ne avessimo di soggetti alla podestà ecclesiastica!), dichiara che lo Stato, che il Governo non se ne fe', nè se ne fa provocatore; ma che è pur tenuto a difendersi. E poichè dal Vaticano si è fatta più aspra e più violenta la guerra che il papato iniziò nel 1848 contro l'Italia e riprese più indraccato nel 1861; ed anche di colà, oggidì,

muove e si conduce una guerra d'insidie, di proteste, di clamori, contro questa stessa proposta di legge; è giusto escludere dalla Congregazione di carità quegli ecclesiastici che esercitano cura e giurisdizione di anime e quegli altri titolari della gerarchia che hanno o possono avere tanta influenza e che ne potrebbero fare tanto danno. (*Atti della Camera dei deputati*, tornata del 3 dicembre 1889, pag. 117).

E così per questa ragione, a dirlo in una parola, parrochi e vice parrochi, canonici... non dico poi vescovi ed arcivescovi, devono intendersi costituiti pel nostro diritto pubblico in istato di permanente *suspizione* di fronte ai loro concittadini, eziandio per l'esercizio del ministero di carità.

Confesso ingenuamente che fino a più chiara dimostrazione, io non si so accomodare di questi criteri politici. Vedo bensì che per questi modi, e per queste dichiarazioni, si diffonde nella gente l'idea che il Governo fa politica di rappresaglia contro la Chiesa.

E già non sono pochi a credere fin d'ora che le congregazioni di carità, delle quali si vuole ingrossare a tutto potere l'azione, sono destinate a diventare un'altra leva politica a rinforzo di quella immane che è la macchina amministrativa; che d'anno in anno si accresce man mano di nuovi organi, o come dicono atticamente i dicasteri, di nuovi *organici*. Si accresce e si accentra, manco male, sotto la mano del Governo!

Tutto questo, giusto a proposito del precognizzato decentramento, degl'ideali del *self government*: che un tempo era il tema fatto di tutti gli uomini politici e in particolare di quella parte la quale levò poi sugli scudi l'uomo eminente che ora è a capo del Governo e ne impersona, come dissi, tutta la ragione, tutta la virtù operativa!

Ho detto leva politica (e non ricerco e non voglio credere quello che di più scuro e tenebroso vi hanno fantasticato su pubblicisti paesani e stranieri): poichè chi è che non veda e non senta come, accresciuta di tanto l'importanza delle congregazioni di carità, queste in un dato periodo di tempo, e coll'andazzo che corre, avranno acquistato una preponderanza politica, maggiore anzi delle rappresentanze comunali: e saranno tratte facilmente ad esercitarla su quella parte del popolo minuto

(LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

che il bisogno di assistenza fa più sommessamente ed arrendevole?

Ho detto dell'ingrossare a dismisura l'azione operativa delle congregazioni di carità. E questo mi conduce appunto a toccare di quella grave proposta che è il concentramento degli istituti; proposta che nel disegno ministeriale a me apparve disorbitare i termini di equità, di convenienza e di discrezione; che rilevo con grande compiacenza largamente e saviamente modificata dall'Ufficio centrale, con giudiziosa ed argutissima dimostrazione; sebbene a mio avviso tanto abbia ammesso di qualche criterio praticamente fallace, e di facoltà di apprezzamento al Governo, da lasciarne molti dubbi sul possibile trasmodare nell'applicazione.

« È un voto pressochè generale il concentramento delle amministrazioni di beneficenza che non siano di grande entità o non abbiano scopi speciali » dice al Senato l'onor. ministro nella sua relazione (pag. 3). « Sulla unificazione e concentramento delle amministrazioni delle opere pie noi comuni, come principio non vi è contestazione » disse ancora più sciolto alla Camera elettiva (pag. 8). Soggiunse per altro a temperamento di un pronunciato troppo assoluto: « che il dissenso era possibile circa la misura nella quale è da applicarsi il principio ».

Lasciamo un po' stare di questo *voto generale* e della *nessuna contestazione* sul principio del concentramento. Già non è detto se il concetto si riferisca ai legislatori, dei quali si presume o si preoccupa il pensiero; se agli statisti che disputarono della materia; se agli amministratori od agli amministrati. Io per contrario ritengo che, se si procurasse un plebiscito su questa proposta, una sterminata maggioranza assorgerebbe a respingerla.

Il che non vuol dire, ne convengo, che a criterio superiore al volgare un concentramento parziale, maturato serenamente, e circondato da ogni miglior garanzia, non possa aver fino a un certo segno una buona e provvida ragione pratica.

Non già che io ne spero tutta quella svariata e ricca somma di benefici che l'onor. ministro ne venne enumerando alla Camera elettiva ed al Senato. Alla prova, se correrà, fra qualche anno si vedrà se le congregazioni di carità fatte poderose e robuste per l'appropriazione di tante pie aziende, avranno introdotto una notevole

economia; dato alla beneficenza un indirizzo uniforme (confesso che non intendo bene questa frase e non vorrei intender male), ottenuto un raddoppiamento di efficacia e resi tanto più agevoli e sicuri gli uffici di vigilanza, di tutela, di sindacato. Nè tutto credo, nè tutto discredo.

Ma nella somma ammetto anch'io che sia desiderabile ottenere per la via di qualche razionale concentramento, una semplificazione, una economia nell'amministrazione di tante opere pie, che sotto diversa forma, diverso nome, hanno scopi affini; sì che non è giustificata la separazione di distinte amministrazioni: come, per mo' di dire, e delle opere genericamente elemosiniere.

Ammetto poi che in particolare ne' piccoli comuni, dove per avventura siano parecchie fondazioni pie, massime di piccola entità, e non ispecializzate da tassativi vincoli di fondazione e di scopo, abbiansi a raggruppare in una sola azienda; in particolare per la grande difficoltà di rinvenire un maggior numero di abili e fidati amministratori. Anzi questo accentramento io stesso ebbi l'occasione di vedere desiderato, procurato e compiuto spontaneamente dal buon senso degl'interessati.

Ammetto ancora l'accentramento, e sia pure nella congregazione di carità, delle opere per le quali siano venute a mancare le Amministrazioni, nè soccorrano le tavole di fondazione di opportuni criteri per rinnovarle.

Ma non so capacitarmi del prendere a base per la concentrazione obbligatoria il riscontro della rendita netta delle Opere a un massimo di L. 5000, nè quello della popolazione del Comune al massimo di 10,000 anime. Questi criteri mi sembrano di pura fantasia; e chi sa quante volte all'atto pratico si riscontreranno fallaci, e applicati riuscire perniciosi.

Per la qual cosa, come son dispostissimo a dare il mio suffragio alla facoltà di concentrare singolarmente, sotto le debite garanzie, quelle opere che si trovano in quelle e tali condizioni indicate dall'Ufficio centrale - mi sento esitante a suffragare la proposta di un concentramento obbligatorio d'interi ordini di opere, presi a fascio, in massa - forse per far più presto e più spiccio. Ma non rovina il divisarne caso per caso!

Delle garanzie mi riservo a dire più oltre. Ma non posso sorvolare sull'autorità degli

esempi evocati dall'onor. ministro nella sua relazione al Senato per attestare che la proposta riforma non è una novità (pag. 3).

Taccio dei decreti del 5 settembre 1807 e del 28 novembre 1808, del primo Regno italico. Ammiratore antico di quella rara e pur troppo disconosciuta e non più imitata semplificazione degli ordini amministrativi del Regno italico - di che non abbiamo ripreso che il meccanismo fiscale - in verità non so intendere come se ne abbia ad attingere i concetti politici. Dico i concetti di un governo cesareo, per quanto splendidamente glorioso, dispotico e violento, per riprodurli e farli rifiorire in uno Stato a ordinamento costituzionale, liberale, parlamentare!

Per la stessa ragione, anzi per tanto più ragioni, rifuggo dallo accomodarmi degli esempi dei cessati principati; ai quali mancò di giunta la speciosità del dispotismo illuminato. A me questi esempi ispirano diffidenza e contrarietà.

Non disconosco gli splendori filosofici di Giuseppe II imperatore e di Pietro Leopoldo granduca; nè i pregi assoluti e relativi dei due illustri lorenesi, nè i benefici sortiti da quei principati. Ma non mi perito di affermare come le loro provvidenze non fossero ad omaggio delle libertà civili, ma a sentimento della loro volontà suprema, sempre imperante, sovente illuminata, ma non infrequente offuscata dall'arbitrio, massime in Giuseppe II. Il quale forse più distrusse e guastò di quanto riedificasse in meglio e duraturo. Ed anche rispetto al principio filosofo, non saprei ammirare tutto io; men che meno quel regio diritto, che particolarmente nella materia ecclesiastica e nei rapporti tra Chiesa e Stato sempre ti riveniva tra piedi, molesto e talvolta prepotente. Quel regio diritto mal si potrebbe accomodare, io penso, con la formola odierna, che va attorno in preconio, di *libera Chiesa in libero Stato*.

Pertanto restringendomi agli esempi cedotti dal Governo delle Romagne pel decreto del 15 agosto 1859 e dai decreti dei regi commissari per l'Umbria e per le Marche nel 1866: poichè entrambi provvidero, a gara, di conformità - considero che quei provvedimenti furono appunto consigliati dalla necessità di richiamare al potere civile le opere pie, che per la maggior parte almeno, di massima o nel fatto, direttamente o indirettamente, si trova-

vano colà sotto la potestà ecclesiastica, o sotto gl'flussi prevalenti di quella. E il provvedimento in quei momenti, in quelle condizioni fu plausibile.

Ma vi ha di più: che rispetto ai commissari regi delle Marche e dell'Umbria, più tardi ebbero a riconoscere che in questo (e non solo in questo) essi avevano oltrepassato i loro poteri, invadendo il campo delle leggi organiche.

Imperocchè il Governo istesso del Re, dal quale rilevava tutta la loro autorità, non era più investito dei pieni poteri accordatigli dal Parlamento l'anno venturo.

I commissari non avevano autorità che per fare l'atto di occupazione, mantenere l'ordine, provvedere alla urgenza e procurare la legittima manifestazione dei voti di quei popoli per l'annessione al Regno d'Italia. E massime l'uno dei commissari disorbitò di ben altro, rimutando a sua posta la circoscrizione provinciale. Ma per non uscire dal tema, ho ben presente di un ricorso per non so quale fondazione pia, onde si rivendicava anni appresso l'esistenza autonoma troncata dal decreto Pepoli. Sul quale ricorso il Consiglio di Stato non solo ebbe ad opinare che dovesse essere accolto e l'opera restituita; ma eziandio a rilevare non fondata su legalità certa posteriore circolare del Ministero Ricasoli per la esecuzione del decreto Pepoli. E il Governo accettò quel parere e vi si conformò come di ragione.

Ho accennato questo fatto per restituire il giusto valore a quegli esempi. Ma comunque, non è quistione se la riforma sia escogitata di sana pianta, o ricopiata dall'antico; è quistione se giusta, se equa, se provvida, se conveniente. Gioverebbe autorità di esempi se fosse dimostrato che altra volta quella disposizione diede buoni frutti, applicata alle stesse condizioni, nella stessa misura, con gli stessi criteri.

Ma questo non ci viene dimostrato; e stimo che difficilmente si possa dimostrare.

Pregherei l'onorevole signor presidente di concedermi cinque minuti di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per pochi minuti.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Il signor senatore Zini ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore ZINI. Ed ora vengo al punto culminante, alla questione che lo stesso onorevole ministro nella sua relazione alla Camera elettiva confessò la più delicata e scabrosa: e sulla quale assorgendo solo contro l'autorità della Commissione reale, piantò risoluto la sua bandiera: « Vogliamo (ne disse) la trasformazione coattiva delle istituzioni di beneficenza, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che pel fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere a termini dell'art. 1 o che sieno divenute superflue, perchè in modo diverso siasi effettivamente provveduto » (Rel. alla Camera dei deputati, pag. 10). Peraltro, l'onorevole ministro ne avverte che egli voleva ben altro « ma che ha accettato *per ora* quei termini proposti e deliberati dalla Camera elettiva, siccome un bene, senza rinunciare definitivamente al meglio, al quale intanto si apre la via ». Lodevole franchezza, onde meglio discopre tutto il suo pensiero.

Ignoro se egli consenta ora nelle molto maggiori restrizioni apportate dal nostro Ufficio centrale; per le quali anzi si discosterebbe da vantaggio da quel radicale obbiettivo, al quale egli sembra accennare. In questo caso sarebbe tanto più laudabile la sua arrendevolezza.

Dopo il detto fin qui, forse io lo farò meravigliato, se tutto al più fatta qualche riserva sul metodo, dichiaro subito che consento pienamente nella massima. E perchè non consentirei? La massima (tuttochè un po' manchevole nella forma, ma intera nello spirito, negli intendimenti) fu già scritta nella legge organica del 1862, e prima e poi fu sovente praticata.

Del resto chi può dubitare che avendosi una fondazione pia fatta mancante dell'obbietti o della ragione dell'obbiettivo per cause e condizioni intrinseche od estrinseche, la podestà civile custode della pubblica beneficenza abbia il diritto e il dovere di provvedere affinché il beneficio non vada disperso, ma venga raddrizzato a sopperire ad altre presenti necessità, accostandosi al possibile allo spirito dell'antica fondazione, in omaggio alla volontà del fondatore?

Ed io ammetto ancora facilmente che nel procedimento indicato dalla legge odierna, le disposizioni prescritte, per provvedere in questi casi le indispensabili riforme, peccassero di soverchia rigidità. Se vi si può scorgere un

pensiero d'infrenare facilità di proposte inconsulte, immature o capricciose, è certo che poterono eziandio essere impedimento a procurare le riforme, quand'anche apparissero necessarie, opportune e desiderate, per poco che resistessero gl'influssi locali.

Per la qual cosa di buon grado consento anch'io che la iniziativa possa essere presa da altri che dai Consigli comunali e provinciali; e però meglio direi dalla stessa Giunta provinciale amministrativa, della quale è pure a capo il prefetto; anzi che dal prefetto solo come ufficiale del Governo.

Nello spirito della sua stessa istituzione, la Giunta pare anche in questo caso indicata a sostituire la propria azione a quella delle singole Amministrazioni, dei Consigli comunali e provinciali manchevoli o renitenti.

Non so intendere come dopo di avere investita la Giunta provinciale amministrativa di tanta autorità, rispetto alle aziende comunali e provinciali; rispetto poi a quelle delle opere pie le si riservi, anche per questi casi, un'autorità meramente consultiva. Tutta l'autorità vera si riporta sul prefetto, al quale si aggiunge, per singolare novità, un *ad latus* con ispeciale mandato. L'Ufficio centrale ne ha ritoccato e modificato la forma, ed ha fatto bene. Ma nella sostanza è mantenuto il compenso. Io non so bene rilevare se quello incarico speciale dato a un consigliere di prefettura, per disposizione di legge, possa avvalorare o scemare l'azione del prefetto; ben parmi che la possa confondere, rispetto a quella benedetta personale *responsabilità*. Poichè se la responsabilità è tutta del superiore (come deve essere) o perchè la legge chiama in causa un subalterno? E se una responsabilità si vuole imposta al subalterno, come si troverà costui di fronte alla volontà del superiore in caso di disaccordo?

In verità da qualche tempo noi vediamo complicarsi sempre più i nostri congegni amministrativi, che già non brillarono mai di semplicità. Ma questo in specie parmi una negazione di senso pratico. Dico in quanto a scrivere quel compenso nella legge.

Nulla vieta al prefetto di delegare tali e tali speciali trattazioni ai consiglieri; anzi questo era ingiunto nelle prime istruzioni; e non fosse, andrebbe da sè. Ma questo si fa in famiglia. Via, si faccia eziandio per regolamento: re-

stando sempre di fronte alla legge unico, vero responsabile del servizio il capo dell'ufficio.

Ma io debbo sorpassare le critiche, le obiezioni, le censure di ordine amministrativo, giuridico, ed anche economico, che già furono sollevate sulle varie disposizioni accumulate per lo svolgimento e l'applicazione del concetto capitale della trasformazione coattiva; anche perchè il divisarne tornerà sempre più acconcio nella discussione degli articoli. Ma debbo soffermarmi a quell'una, per la quale si propone che il ministro dell'interno sia costituito in sostanza Gran Giudice del concentramento e della trasformazione: come chi dicesse, della vita e della morte delle opere pie viventi, portate già sulle tavole di proscrizione. Gran Giudice eziandio delle nasciture, perchè egli è evidente che questa legge costringerà i benefattori avvenire a comporre la loro carità, non più come in passato a loro piacimento, purchè non venisse offesa la legge, il buon costume, il diritto pubblico e il privato, ma sui modelli consentiti o tollerati dalla ragione moderna della pubblica beneficenza, dichiarata e interpretata a criterio del ministro dell'interno *pro tempore*.

Mi affretto a riconoscere che nei rispetti della forma, anche qui l'Ufficio centrale molto provvidamente l'ha restituita a modo più costituzionale, più razionale, più conveniente; perchè, tolta di mezzo quella singolarità dell'impersonalità del ministro dell'interno, l'ha restituita al decreto reale. E non è poco.

Rimane sempre nella realtà che spetterà al ministro dell'interno il riscontro e il giudizio definitivo se il fine propostosi dal benefattore per una fondazione avvenire corrisponde ad un interesse della pubblica beneficenza, o non sia superfluo per essersi altrimenti provveduto.

Con questo, che mentre per l'odierna legge (art. 25) non riconoscendosi in una fondazione i caratteri, i requisiti, le condizioni legittime ed opportune, il Governo non può far di più che diniegare la sua costituzione e il riconoscimento in ente morale; per la nuova, il ministro dell'interno anzi la riconoscerà facilmente, ma per trasformarla immediata a suo criterio!

Salvo ricorso - mi si dirà. - Eh! lo so... ma questo non mi rassicura guari, e ne dirò ora le ragioni.

Tali a me intanto appariscono gli effetti dell'art. 100 combinato colle disposizioni del capo sesto di questo disegno, massime per la seconda parte. Il quale articolo 100, già 98, come tutti sanno, venne in origine aggiunto quasi estemporaneamente. E se le cose stanno come a me appariscono, confesso che la mi sembra una enormezza. Desidero sinceramente di essere convinto di errore.

Ho detto gran giudice, e non saprei disdirmi: poichè sfido a dimostrare che per i proposti articoli 61, 62 e 69 il ministro dell'interno non venga investito di autorità di magistrato, per conoscere del fatto e del diritto, cioè per riconoscere e decretare se tale o tale opera pia denunziata, per esempio, dal prefetto, che è poi un suo dipendente, si presenti in tali condizioni di fatto da potersene applicare le disposizioni del concentramento o della trasformazione di diritto; o se anche nel primo caso le si possa accordare il beneficio di una eccezione; e nel secondo di mutarla in questa piuttosto che in quella beneficenza.

E non senza ragione avverto al giudizio di concentramento come a quello di trasformazione: poichè, sebbene riconosca che il secondo compenso è tanto più grave del primo, non posso non avvertire che in molti casi il concentramento avrà gli stessi effetti di una trasformazione, se non anche di una vera soppressione. In pratica, per nulla mi rassicura il freno imposto dal tenere separati i bilanci e quel che si dice la *gestione* delle opere concentrate.

Si ha un bel dire! ma la è una autorità smisurata, che un tempo non si sarebbe immaginata se non ne' poteri sovrani de' principi assoluti di trenta o quarant'anni addietro. Ricercando nella mia memoria non credo ne usasse tampoco Francesco IV duca di Modena; quel principe di questo secolo che forse ebbe il concetto più sterminato della sovranità; forse non escluso Niccolò imperatore di tutte le Russie.

Ho protestato fino dal principio che non presumo inoltrare nella speculativa giuridica. Ma a semplice buon senso parmi non si possa contrastare che tale cognizione di causa non è un semplice apprezzamento o provvedimento amministrativo, ma un vero giudizio di magistrato.

Però molto provvidamente la legge organica

vigente in questi casi vuole che si provveda conforme al pare del Consiglio di Stato: garanzia sopra ogni altra assoluta in questa ragione di causa; e veramente tale da accontentare i più difficili; come quella che si raccomanda ad un giudizio collegiale, scevro da preoccupazione politica, informato a criterio sereno, ad una giurisprudenza man mano assodata.

Ed è precisamente questa preziosa garanzia che si propone abolire! È singolarissimo, se ne volle già dare ragione, a pretesto che il Consiglio di Stato è corpo consultivo; e che comunque non può essere intromesso a scemare la *responsabilità* del ministro!

Ed è proprio, quando al Consiglio di Stato, fino a pochi mesi addietro veramente consultivo, tranne per la rara materia dell'art. 10 della vecchia legge; quando, dico, gli è aggiunta tanta autorità di giurisdizione sugli atti eziandio del Governo nell'amministrazione; che gli si toglie l'efficacia giuridica a quei suoi pronunciati, ragguagliati fino ad oggi a decisione di magistrati!

Ma, e la responsabilità ministeriale?

Del dogma della responsabilità io dirò nulla; imperocchè per poco ne volessi disputare, l'onorevole ministro avrebbe tutte le ragioni di denunciarmi al Senato eretico e miscredente. Intanto dichiaro subito come al surriferito dogma io preferissi la debita riverenza, osservanza e quella fede che ne inculca Sant'Agostino per i dogmi della cristianità, quanto più incompresi o incomprensibili. Se non che non dimentico il monito di quel maggiore lumiere che fu il Vas d'elezione: *Rationabile sit obsequium re-strum!* Poi non è questione del dogma, ma dell'applicazione.

Ora seriamente chi può darci a credere che dato, per un supposto, provato, accertato, qualmente il ministro dell'interno avesse mal decretato della vita o della morte di una pia fondazione, ne potesse esser costretto, per questo solo fallo, a rassegnare l'ufficio da un voto di censura della Camera elettiva; unico modo pel quale (bene o male) si può esplicitare la responsabilità passiva di un ministro; chè di qualunque altro non è nemmeno a sognare?

A buon senso, anzi a senso comune, e con tutto il rispetto de' metafisici che ne dottrineggiano (lascio i bellumori che ne scherzano), a me par proprio che in pratica la *responsabilità*

come garanzia in questo argomento non ci cape, nè in riga, nè in spazio.

Bontà divina! Ma sono molt'anni da che una fondazione di beneficenza, e di una importanza grande, fu per la volontà del Governo scomposta e rimutata nella sua amministrazione e ne' suoi statuti, nei termini dell'art. 23 della legge vigente, ma in violazione aperta dell'articolo 24. Il Consiglio di Stato, onde la legge richiedeva il parere *favorevole* alla riforma, due volte lo pronunciò contrario, in sezione e a sezioni riunite, e nell'una e nell'altra alla quasi unanimità, cioè dissenzienti uno o due voci. E non ostante il Governo, cioè il ministro d'allora in aperta disobbedienza alla testuale disposizione della legge, mantenne il decreto. Non so se per via di petizione se ne tentasse l'estremo esperimento davanti la Camera elettiva. Questo so che il fatto rimase fatto. Eppure bastava porre appunto la quistione di fatto per richiamare a ragione logica e di giustizia la censura. Pensiamo se sarebbe possibile, quando la quistione si avesse a portare sull'apprezzamento di una facoltà discrezionale, legalmente nella lettera esercitata!

Ma si oppone: sono tante le altre garanzie. Oltre che l'iniziativa è data a preferenza alle Amministrazioni singolari, ai Consigli comunali o provinciali, si vuole l'avviso motivato dalla Giunta provinciale amministrativa; appresso il parere del Consiglio di Stato. Altre garanzie o specie di garanzie si hanno nei criteri indicati dalla legge, per esempio, dall'art. 57 sulla ragione dell'affinità dello scopo di beneficenza, per concentrare più opere insieme; o per quelli dell'art. 69, onde si prescrive di allontanarsi il meno che sia possibile dalla intenzione dei fondatori, quando sia il caso di trasformazione: e che questa risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza.

Tutto buono, tutto eccellente come teorica: ottimi poi furono i criteri introdotti, dall'Ufficio centrale a riscontro del testo del disegno ministeriale, che voglio credere abbandonato, così ne rivenivano illusori i termini. Ma in definitivo chi ne determina, chi li applica? Il ministro gran giudice. Amministrazioni e Consigli rimostrano, Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di Stato opinano. Il ministro dell'interno decide. Dov'è una garanzia effettiva e preventiva?

Ma, si replicherà, havvi il rimedio supremo del ricorso.

Anzi tutto è buono ad osservare ciò che è nel buon senso e nel senso pratico di ciascun di noi, quale e quanta enorme differenza corra in argomento di garentia contro l'arbitrio, tra un riscontro preventivo assoluto, che all'uopo impedisca il fare, e un riscontro successivo pel quale si giudichi che il fatto si abbia a disfare.

Qui veramente si adagierebbe a meraviglia il celebrato apotegma del *prevenire* o *reprimere*, ma nel senso inverso da quello che un tempo fu preconizzato.

Dico che per ogni rispetto, ma sopra tutto per l'autorità e pel decoro del Governo, tornerà sempre più utile, più opportuno prevenire un possibile trasmodamento del potere esecutivo, che il reprimerlo: cioè del richiamarlo per giudizio amministrativo a rivocare una provvisione inconsulta o comunque trasmodata. Questo pare a me evidente e risplendente a luce meridiana.

E questa osservazione, me lo conceda lo spettabile Ufficio centrale, riviene egualmente anche di fronte a quel savissimo temperamento da lui proposto; di che il ricorso abbia almeno *effetto sospensivo*; temperamento per altro il quale non pare voglia accogliere l'onor. ministro. Certo l'*effetto sospensivo* attribuito al ricorso porterebbe due notevolissimi benefici: l'uno d'impedire l'immediato perturbamento dell'opera o della sua amministrazione (di che non vi può mai essere tale urgenza) di fronte alla possibilità di avere poi di nuovo a perturbarne il rinnovamento, se la giurisdizione suprema avesse a giudicare favorevolmente al ricorso; l'altro di non preoccupare moralmente la quistione, cioè dal lasciare che la giurisdizione suprema si pronunzi nella piena serenità dei suoi critori, senza preoccuparsi della materialità di un fatto compiuto e delle sue conseguenze. Ma comunque non dando altra garentia che dopo il fatto, resterebbe sempre che il Governo rimane esposto a doverlo disfare quello che avesse decretato di fare.

In assoluto e rispetto al ricorso, riconosco facilmente che le proposte modificazioni dell'Ufficio centrale hanno accresciuto notevolmente la garentia del rimedio; non fosse che togliendo l'obbligo dell'autorizzazione a ricorrere, autorizzazione che attribuita alla Giunta provinciale amministrativa, poteva in molti casi

rivenire a delusione; massime che dal disegno ministeriale la decisione di quella autorità non poteva essere impugnata se non per vizio di forma.

Quanto al ricorso dei privati cittadini, per quella che chiamano azione popolare, non ne discuto io la virtù metafisica e il pregio archeologico. Ma come l'istituto non è precisamente dogmatico, mi sarà lecito di confessare che io non mi affido di sua virtù pratica. Riscontro per altro che vi ha progresso, poichè all'esercizio dell'azione popolare in questa materia non si richiede, come dall'art. 114 della legge comunale, l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

A conclusione: col disegno ministeriale di garentie giuridicamente efficaci e risolutive nessuna; col disegno dell'Ufficio centrale abbiamo quell'una del ricorso alla giurisdizione del Consiglio di Stato; con grave perturbamento, per altro, se il ricorso non avesse effetto sospensivo, e comunque garentia più intricata, più difficile, di quella tanto più sciolta e semplice che ne reca la legge odierna.

Ma l'onorevole ministro, non pago della generale disposizione, nè tranquillo sulla pronta efficacia, rispetto alla trasformazione di tutte le istituzioni di beneficenza « alle quali sia venuto a mancare il fine, o che più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, o che siano divenute superflue, perchè in diverso modo siasi provveduto »; nè quasi si tenesse rassicurato da quel procedimento, che all'uopo pone nelle mani degli ufficiali del Governo dipendenti dal ministro dell'interno l'iniziativa per la trasformazione; quasi temesse potessero le tante sfuggire; nelle disposizioni generali ne presentò una tavola di proscrizione, anzi due, per le quali senz'altro procedimento, senza alcun riscontro della varietà dei casi, dei luoghi, delle condizioni, delle origini, tutte in massa si dovrebbero sopprimere per essere trasformate a nuovi criteri, sei ordini di fondazione; alcuni dei quali comprendono un numero indefinito di svariati modi di carità, appena sommariamente indicati.

Per tutti questi, e sono a migliaia, non giudizio singolare, ma sentenza *stataria* ed esecuzione immediata, sulla semplice denuncia ed attestazione materiale delle condizioni di fatto.

È un *quissimile* del famoso *hors la loi*: quel facile e sbrigativo compenso, onde per sei

ò sette anni, nella grande rivoluzione francese, la fazione vincente spacciava la vinta a pretesto di salvare la rivoluzione.

Di questi ordini di fondazioni, io non potrei qui particolareggiare; e comunque, ne diverrebbe migliore opportunità nella discussione degli articoli. Ma come più presto di una sollecitudine amministrativa, io vi scorgo (forse mi sbaglierò) un concetto politico; non posso astenermi dal rilevare singolarità dell'argomentazione onde l'onorevole ministro ne motivò la richiesta. E il pensiero lo rinveggo nella relazione alla Camera elettiva; poichè in quella al Senato egli si limitò ad enunciare la sua mente e volontà, ma non ne svolse propriamente un motivo. Nella prima già si attenne ad un metodo che gli è familiare: poche parole e in forma poco men che assiomatica. —

« Non occorre giustificare - egli dice - la necessità della riforma delle doti di monacazione, delle fondazioni pei detenuti, pei pellegrini, pei catecumeni, per gli ospizi, conservatori, ritiri, eremi, i quali non sono che delle propagini della forma conventuale; dei monti frumentari dei quali son note a tutti la disorganizzazione e la inefficacia: delle opere pie di culto di cui sia cessato il bisogno. » (Rel. alla Camera dei deputati, pag. 10).

Anzi poco prima egli aveva sentenziato in generale « che tutte le fondazioni dotali non sono più opere pie, ma un disordine sociale ed economico ».

Se non che dopo la discussione avvenuta alla Camera elettiva, egli piegò a riconoscere od almeno a tollerare che le fondazioni dotali potessero essere opere pie senza disordine economico e sociale; ed anche che i monti frumentari potessero rivestire carattere di beneficenza.

Di che non censuro, anzi gli do lode. Solo che ne deduco come sia facile in questi argomenti trascorrere di primo impeto a troncar di un colpo quello che a ponderato consiglio si riscontra poi meritevole di essere conservato.

« Nè perderò molte parole - egli proseguiva - riguardo alle confraternite ed altre istituzioni simili. Non si può riconoscere un carattere di utilità pubblica in enti, che, salvo poche eccezioni, hanno per fine lo spettacolo di funzioni religiose, *causa ed effetto di fanatismo e d'ignoranza*; di regolare il diritto di precedenza

nelle processioni (questo un fine?); di difendere le prerogative di un'immagine contro un'altra: di stabilire le ore e il modo delle funzioni; di regolar il suono delle campane, lo sparo dei mortaretti e va dicendo... Sono in una parola più dannose che utili. Si calcola che le confraternite abbiano un patrimonio di 100 milioni con una rendita di 5 milioni e mezzo; di cui solo un quinto verrebbe erogato in beneficenza e il resto negli scopi suenunciati. Sarà una grande *risorsa* per le classi povere la destinazione della *totalità* di questa rendita cospicua a scopi sociali! » (Rel. cit., pag. 11).

Di tal modo per la figura di preterizione e per una affermazione si pronuncia la sentenza.

In verità mi ricorda il giudizio di Minosse tratteggiato dal gran padre Allighieri: con questo che le anime malnate almeno

Vanno a vicenda ciascuna al giudizio,
Dicono ed odono e poi son giù volte!

Ma prima dicono. Le opere sventurate non sono ammesse a vicenda a dire. L'onor. ministro giudica e manda senza pur udirle.

Non piaccia a Dio che io metta dubbio sul suo profondo convincimento. Ma consenta che per richiedere ai legislatori di ratificare tale forma di giudizio, e di dannare tante e così svariate fondazioni, miste o distinte di beneficenza e di culto, non era soverchia una dimostrazione più analitica e razionale; qualche argomento di più di una generica affermazione, che, cioè, tutta quella materia costituisca un ingombro malsano, immorale, dannoso!

Tanto meno mi commove quella sentenza, alla quale facilmente l'on. ministro ebbe ricorso per troncare esitamenti di legislatori; che, cioè, alla fin fine ciò che la legge crea, può la legge distruggere o mutare.

Con tutto il rispetto, l'argomento a me appare fallace, massime applicato alla questione che ne agita. E la fallacia sta forse nella *maggior*, certissimo nella *minore*, e quindi nella conseguenza.

Nella *maggior*; perchè non so comprendere come la legge abbia propriamente virtù di *creare*. La legge, a mio intendimento, riconosce giuridicamente un fatto, un diritto, e lo preserva di una sanzione. Ma il fatto e il diritto, in natura o in astratto, preesistono alla azione della legge.

Nella *minore* poi non è dubbio. Non fu la legge a creare le fondazioni pie. Ma, quelle create dalla volontà e per le elargizioni di benefattori, la legge riconobbe, tolse a custodire, a proteggere, a conservare!

Ma concedendo loro la personalità giuridica, si dirà, la legge ne creò enti morali! Niente affatto creò: compì il suo ministero, riconoscendo in loro que' requisiti che ne li facevano capaci e davano loro il diritto di prender posto giuridico nel civile consorzio. Questo che è tutto vero, tutto giusto, riviene assiomatico in uno Stato civilmente, costituzionalmente ordinato. Ben inteso che la legge può togliere o mutare le condizioni del riconoscimento, se cessarono i requisiti e le condizioni pei quali il riconoscimento dovette essere da prima sanzionato.

Tralascio delle tante quistioni, alle quali può dar luogo l'esame delle origini, degli scopi, diversi o congiunti, dell'indole precisa di queste particolari fondazioni. Forse altri più di me autorevole ne potrà ragionare, con perfetta cognizione di causa. Poichè di vero ben parmi che prima di tutto si avesse a risolvere, se tutte o parte, o quali di queste istituzioni siano propriamente fondazioni ed associazioni per iscopo di culto, con aggiunto quello pietoso della carità; o se siano proprie fondazioni di carità rivestite di una istituzione di culto, forse per averle raccomandate meglio alla pietà dei fedeli.

Questo dico, perchè nessuno vorrà credere o seriamente dare a credere che « il diritto di precedenza nelle processioni, o il sopra elevare una immagine ad un'altra, o il regolare il suono delle campane o lo sparo de' mortaretti » sia un fine originario di quelle istituzioni, come sfuggì scritto nella relazione dell'on. ministro; e nemmeno esclusivamente quello di comporre funzioni religiose « a spettacolo! »

Questi ne saranno state o ne sono povertà di spirito, miserie, puntigli, vanità dell'uomo; non è lo spirito, nè il sentimento primo che informò le istituzioni. Sono difetti, traviamenti, abusi, che si possono e si debbono togliere, massime se vengono a danno della pubblica moralità, o se cagione ed occasione a disperdere quanto per la fondazione è dovuto alla carità.

La legge vigente, pare a me, aveva già armato la podestà civile delle opportune facoltà

per farsi render conto da questi istituti dei loro obblighi verso la beneficenza.

Se al Governo appare che la legge non provveda efficace, che per l'indole mista di culto e di beneficenza questi istituti facilmente si sottraggono al sindacato dell'autorità tutoria, o l'eludono, è suo compito di proporre que' migliori argomenti, che all'uopo egli possa escogitare. E vo oltre. Se il Governo estima che questi istituti siano veramente « più dannosi che utili alla società » e che per questo peraltro occorra un provvedimento analogo a quello della legge 15 agosto 1867, ma ne porti un disegno di legge speciale, e si potrà discutere a fondo la causa; e quali ne possano uscire le deliberazioni del Parlamento, le riceveranno sempre a consiglio ponderato, maturato. Ma per un colpo di scure applicato di passata e di sbieco, non si abbia a distruggere quello che non è dimostrato non potersi temperatamente riformare e conservare.

Che dirò dell'argomento gettato lì dall'onorevole ministro, come la spada di Brenno per far traboccare la bilancia? Che cioè havvi tale capitale e tale rendita, onde un solo quinto profitta alla beneficenza; mentre per una trasformazione sommaria vi potrebbe passar tutto, con tanto vantaggio degli scopi sociali.

Eh! certo: considerata l'utilità pratica, il ragionamento corre sciolto.

Ma posate questo ad esempio; componete la massima; lasciate svolgere secondo le idee di certa scuola politica e sociale.... non è mestieri ch'io additi dove ne può condurre.

Prima che benefici siamo giusti. Quale diritto ha la pubblica beneficenza, o quello che talvolta piace chiamare enfaticamente *il sacro patrimonio de' poveri*, sugli averi raccolti o legati per funzioni religiose siano poi di feste o di suffragi? Quanto ne avrebbe su quello che si raccoglie e si spende, p. e., dalle amministrazioni comunali per gli spettacoli teatrali o per gli spassi carnevaleschi.

Ben sicuro, si può desiderare che lo spirito umano si ricrei e si esalti piuttosto del soccorrere il prossimo sofferente, che del moltiplicare preci e santimonie in pompa; come si può desiderare, a cagion d'esempio, che per breve ora di gorgheggi, onde pochi in relativo si deliziano, non si profonda quanto basterebbe a strappare più famiglie per un anno agli strazi

della fame o del freddo. Desideri civili e santi! Ma da questo al comporre nello Stato la facoltà d'imporre queste trasformazioni, ed attribuirne al Governo quella di applicarle a discreto, parmi ci corra un abisso.

E allora perchè evocare il contrasto morale, quasi ad effetto drammatico?

E ben altro avrei a dire; chè la materia cresce sotto la mano. Ma la bisogna incalza, e più la tema di abusare della vostra benigna indulgenza.

Non posso per altro trasvolare su quell'argomento del culto esterno che tanto pare disdegnare l'onor. ministro. Io non so se dopo di avere sentenziato formalmente *que' tali spettacoli causa ed effetto d'ignoranza e di fanatismo*, egli persista nella sua proposta di resecare tutte quelle opere pie di culto, delle quali si giudicasse, secondo il suo art. 86, cessato il bisogno; o si accomodi di vederle eliminate dallo elenco fatale come propongono l'Ufficio centrale nel contrapposto articolo 87.

Nel suo concetto, spetterebbe al ministro dell'interno *pro tempore* decidere, p. e., se tale o tale frazione di comune abbia d'avanzo di una messa festiva; se non sia una superfluità la messa quotidiana, dipendente da un onere addossato ad una causa pia; se non si abbia a risparmiare la relativa elemosina a profitto delle congregazioni di carità. Spetterebbe al ministro dell'interno il decidere se non sia una superfluità il pio legato per l'insegnamento del catechismo a poveri fanciulli o fanciulle, potendo attendervi gratuitamente il parroco. E spetterebbe perfino al ministro dell'interno risolvere se le tante messe di suffragio, a tanto di singolare elemosina, imposte sulla fondazione pia dalla volontà di un benefattore, non eccedessero discrezione!

E perchè no? Si è piacevolmente esorbitante numero di queste messe di suffragio e sulla strabocchevole misura di limosine per si poco ufficio; o sui *messoni* onde dalla podestà ecclesiastica si liquidano talvolta questi debiti, quando il cumulo degli arretrati si è fatto grave.

Di che io dirò nulla; poichè interrogando lo spirito di queste transazioni, e sorpassando la volgarità della lettera, capisco che se ne possa dubitare; ma non trovo argomento di scherzo. Tutte le sincere credenze sono rispettabili. Ma

più strano, anzi enorme a me pare che la podestà civile possa sostituirsi all'ecclesiastica in queste liquidazioni, e comporre a sua idea. Non ci è a ridire. Se l'onor. ministro insistesse, e venissero le sue proposte approvate, egli sarebbe investito effettivamente della facoltà di valutare e dosare la virtù del suffragio o suffragi, non a ragione della volontà e delle credenze del testatore, ma a ragione del proprio criterio in vista degli interessi sociali!

Nè la facoltà sarebbe data solo per le fondazioni che sono, ma eziandio per le avvenire. Onde avviso a que' facoltosi, cui un sentimento di carità e di pietà ispirasse fin da vivi

«... a mirar oltre l'esequie»...

fiduciosi nella virtù de' suffragi.

E perchè non ci crederebbero? Ci credette l'altissima intelligenza dell'Allighieri, che alla ombra di re Manfredi mette in bocca lo scongiuro alla sua buona Costanza affinché gli sia tolto il fatale divieto

« Che qui, per quei di là, molto si avanza »,
(*Purg.*, c. III)

e più oltre il conferma:

« E la speranza di costor non falla
« Se ben si guarda con la mente sana ».
(*Purg.*, c. IV).

Attesto Dante e non San Tommaso d'Aquino! È inutile il dissimularlo. E per questo e per altro, il pensiero dell'onorevole ministro piglia di mira il culto cattolico.

Or bene: volere, non volere; come la statistica non ci ha per nulla, giova rilevare che tranne una piccola e appena calcolabile frazione, i trenta milioni di italiani del Regno professano la religione cattolica. Che la professino bene, che la professino male, che credano ai dogmi o che non l'intendano, e non se ne preoccupino; che ne adempiano o non ne adempiano i precetti; questo non ha importanza giuridica, nè può dare buon argomento al Governo di trascurare il fatto. E dico il fatto, poichè, ripeto, tranne poche centinaia di mila accattolici o non cristiani, tranne impercettibili singolari eccezioni, sfido a contraddirlo, tutti i trenta milioni quando a nascita, come a morte, a battesimo e a funerale, attestano moralmente e legalmente la loro volontà di essere detti e creduti cattolici.

L'onor. ministro che più volte ebbe ad evocare, ed a tutta ragione, la santità del patto politico uscito dai plebisciti - abbia pazienza - non può disconoscere le virtù di quest'altro plebiscito, tanto più soleune, poichè secolare e continuo e rinnovato ad ogni giorno.

Siamo adunque di fronte, non ad un culto tollerato, secondo la legge, ma alla religione nazionale.

Inutile mi protesti, che io parlo a ragione politica e civile; nemmeno per sogno, a causa delle mie personali credenze religiose, le quali chiudo in petto, nè mai costume di manifestare.

Ma dico che gli uomini di Stato, cui i casi e la fortuna condussero al Governo della cosa pubblica, quali sieno le loro credenze, non possono prescindere dal tenere grandissimo conto di questo fatto; e che per tanto sarebbe in loro supremamente impolitico (e non voglio dir da vantaggio) il contrariare le manifestazioni legittime del culto nazionale, quando non offendono la legge scritta, la morale pubblica, la libertà e l'ordine civile. Tanto peggio sarebbe il dispettarlo e additarle contennende.

« Io non vado a messa - diceva Adolfo Thiers - che del resto non è il mio evangelista, nè storico, nè politico, ma che... via, non si può negare, fu uomo di Stato illustre, ed a suo modo un grande patriotto - io non vado a messa, ma la Francia va a messa! »

E diceva semplicemente giusto ed arguto.

Anche l'Italia va a messa, e continuerà ad andarvi per un pezzo.

Io non voglio allargare, tanto meno inacerbire la questione; e però mi astengo dal ricordare atti, modi, disegni, parole di Governo, che a mio avviso ben possono aver turbato il sentimento di buoni cittadini, cattolici sinceri. Ma restringendomi al presente disegno di legge, parmi evidente che l'onor. ministro si proponesse di eccedere oltre quanto può giustamente spettare al Governo d'ingerenza nelle materie del culto esterno.

Il quale non disconosco io che abbia ad essere vigilato e contenuto dalla potestà civile, ed impedito dal trasmodare ad offesa delle pubbliche libertà, o a turbamento dell'ordine pubblico, non dico poi della pubblica moralità. Ma punto e basta.

Perchè poi, vivaddio, fra tante libertà civili,

dovrà pure avervene una ragionevole per le manifestazioni esterne del sentimento religioso, antico e nazionale.

E come non sarebbe lecito ai privati cittadini, vivi e morti, di volere o di aver voluto commemorare, celebrare fasti, miti, santi, suffragi secondo le loro credenze, e per quei riti che sono della loro chiesa? E perchè sarebbe loro tolto di raccomandare riti e suffragi ad opere di carità da loro fondate, con le loro liberalità?

Ma lo stesso Governo, anzi lo stesso onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si fa carico, dovere ed onore di promuovere e d'indire le messe funebri solenni, pompose - ma che secondo il rito e la credenza cattolica son pur di suffragio - per le commemorazioni anniversarie dei principi defunti della gloriosa dinastia. E sta benissimo! Ma poichè dietro quella misteriosa cortina della morte, ben si riscontra l'eguaglianza degli umani, come si potrebbe disputarne ai cittadini?

« Spettacoli causa ed effetto d'ignoranza o di fanatismo!... » Ma io penso che la frase sfuggisse inavvertita dalla penna dell'onor. ministro poichè la è proprio la frase letterale dello invettive tribunizie del 1793.

Si fa presto a dirlo, e a generalizzare, deducendo da qualche abuso. Ma chi non sa che la pompa del culto esterno è nella indole, nello spirito, nel genio, nella tradizione della razza tracepelasga, o dirò meglio greco-latina?

E che sono i grandi miracoli dell'arte bella, in gran parte ispirati da sentimento religioso, se non una manifestazione pomposa, permanente del culto? I templi del Gentilesimo, come le basiliche, le cattedrali, le abbazie del Cristianesimo, il Partenone, il Pantheon, come S. Maria del Fiore, S. Marco di Venezia, il Duomo di Spoleto e di Pisa e di Milano, San Pietro di Roma, Nostra Donna di Parigi e va pur dicendo!! Tutto s'intende è relativo.

Il Paganesimo, che non senti la carità, bensì l'esaltamento religioso. Il Cristianesimo non inventò la pompa dei riti, nè a spettacolo nè per fanatismo; si appropriò quelli ai quali i popoli erano accostumati e li trasformò a ragione del sentimento di ciascun popolo. Ma nei Greco-Latini, ne' quali più sfavillò la fiamma dell'arte bella e della poesia, non mai attecchì, nè attecchirà l'austerità dei riti della riforma.

Buona per l'indole de' popoli settentrionali, avrà il suo pregio, non ne discuto; ma non risponde alla vivacità, alla fantasia de' meridionali.

La stessa Rivoluzione francese, nel periodo della maggiore violenza, nello inane tentativo per distruggere il culto cristiano cattolico, vide la necessità di sostituire altre pompe, altri spettacoli; ed escogitò le *feste cittadine*, le quali caddero ben presto nel ridicolo, come l'ignobile vocabolo ond'erano dalla demagogia preconizzate.

Gli è che pe' nostri popoli all'idea di festa va congiunta l'idea religiosa. Per dirla con una frase un po' pomposa, l'italiano in particolare non concepisce la festa senza l'intervento della Divinità. Io non ne voglio altra dimostrazione che l'esempio della festa nazionale, la quale, ben a ragione, fu scritta per giorno religiosamente festivo. Provate a spostarla dalla domenica; nessun cittadino l'avvertirebbe, se non i pochi per ragione di ufficio. Ed anche quale diversità dalla indifferenza dell'oggi al sentimento festoso che ne agitava nel primo decennio della libertà civile in Piemonte, quando la festa dello Statuto si celebrava in piazza come in chiesa?

Esule io pure in quel tempo, coi tanti fraternamente ospitati nel Regno Subalpino, ben ricordo lo spettacolo e la commozione delle moltitudini affollate alla messa militare in Torino, cui assistevano il Re davanti al tempio della Gran Madre di Dio. E ricordo quel misterioso palpito di esaltamento in quell'istante più solenne del religioso mistero... Romoreggiavano i tamburi, scattavano i concerti delle musiche militari, tonavano le artiglierie. Re, grandi, milizie, popolo immenso inchinavano alla evocazione dell'Altissimo!... Quella era vera festa agl'Italiani.

Presento la ribattuta. Non è il Governo che ha discostato la Chiesa: è la Chiesa che respinge lo Stato, che non vuole riconoscere nè benedire la bandiera dell'unità nazionale.

Questo è un altro discorso, nè intendo io qui gravare il Governo delle guastate relazioni tra Chiesa e Stato, per ciò che la nazione rivendicò il suo imprescrittibile diritto. Ma mi dolgo che fra le conseguenze del guasto, siasi a poco a poco infiltrato tra i criteri di governo la nessuna curanza della credenza, delle tradizioni, del sentimento religioso della nazione.

Ho detto nessuna curanza, ma forse avrei potuto a buon dritto usar vocabolo più dimostrativo. Le parole che ho ricavato e citato dalla relazione ministeriale alla Camera elettiva, per tacer di tant'altro, giustificano l'osservazione.

Io non istarò qui a soggiungere quel che tutti sanno e sentono che cioè quel culto così increscioso all'on. ministro; deriso e bersagliato da una scuola filosofica che vive nell'astratto per suo uso e consumo, e non si dà nè si vuol dare conto delle condizioni pratiche e del sentimento delle moltitudini; è forse l'unico compenso onde si ricrea e si rileva lo spirito di tanta povera gente, in particolare nelle campagne. Ma dico che a quelle materialità di forme esterne, che fanno sorridere maestri di quella tale scuola, si raccomanda quasi esclusivamente quel tanto di sentimento religioso che è ancora nella mente e nel cuore delle moltitudini; e che a questo sentimento religioso si raccomanda in quelle quel tanto di sentimento morale che loro rimane.

Ma certo! anzi certissimo! Poichè nessun uomo politico vorrà darsi a credere che il sentimento morale si susciti, vivifichi e si preservi pel Codice penale, per la legge di pubblica sicurezza, o per i reali carabinieri; e nemmeno si susciti e si ravvivi per la scuola elementare come dopo tanto premio a tanti anni, la vediamo ancora ordinata nelle nostre campagne, ed anco in molte città, massime come ne è sbandito l'insegnamento religioso (dove non vi è strappato) e in parecchi luoghi rimosso persino qualunque simbolo che lo potesse richiamare... col risibile pretesto del rispetto alla libertà di coscienza... dei bambini!

Io tengo per tanto, che un Governo prudente, avveduto, meno preoccupato di politica soggettiva, e un po' più della vera e buona politica oggettiva, dovrebbe mai sempre aver presente che del sentimento religioso non avremo poi troppo per conservare il sentimento morale.

Già non mi sogno di domandare al Governo di mutare l'ufficio suo in quello di apostolo o di catechista, il che sarebbe ancora più pericoloso che ridicolo: ma nell'interesse comune del buon ordine sociale, parmi lecito richiederlo di voler circondare il sentimento religioso di ogni migliore forma di rispetto: di guardar bene dallo scemargli, per fatti o per parole, quella virtù morale operativa che fu riconosciuta es-

a mutare da mane a sera una pia volontà, che aveva già legato alle opere pie del luogo una sostanza di un mezzo milione di lire. Inteso del voto, il testamento fu rivotato e la successione si aperse intestata. Nè maraviglio. Se io mi trovassi in queste condizioni, sento che farei altrettanto. E le ragioni si sentono meglio di quanto si dichiarino.

Questa è già grave considerazione per esitare a dare il mio voto alla legge; non ostante gl'indiscutibili miglioramenti e le opportune correzioni, introdotte dall'Ufficio centrale.

Ma non è la più grave. Più che tutto mi trattiene la persuasione che lo spirito onde s'informò il primo concetto e il proposito di questa legge offendeva a un tempo il sentimento religioso, e il sentimento della libertà civile.

Io non mi so poi dipartire da quella mia tesi. Che il Governo accentri quanto riflette la pubblica assistenza; che v'intrometta ed accresca la sua autorità e ingerenza; io ne riconosco amplamente il diritto e il dovere: imperocchè questa rifletta direttamente un servizio di ordine pubblico; al quale se mancasse la carità privata, dovrebbe lo Stato sopperire.

Ma per tutto il rimanente delle fondazioni private di carità, che lo Stato tuteli, conservi e preservi, sta bene: ma non s'ingerisca più oltre: e come non ne venga offesa alle libertà civili, alla legge, alla morale, lasci ai cittadini intera la libertà della carità; come intera la libertà della preghiera e del suffragio per i vivi e per i morti: quale ne piaccia a credenti e pietosi manifestarla.

Altrimenti decretando, sia pure con le migliori intenzioni, bene si scriverà una legge di più, col pomposo appellativo di riforma: ma pel filosofo civile e cristiano sarà un'altra coercizione violenta di quella libertà civile, che era pure il nostro ideale: coercizione, manco male, rivestita di legalità. *Vis simulans legem!* (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Prego il Senato di volersi riunire domani al tocco negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di qualche progetto di legge presentato nella seduta di oggi.

Alle due di domani seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891.»

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo «Albergo Arti» di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86.

La seduta è sciolta (ore 6).